

REGOLAMENTO



Segmento “ORDER DRIVEN”

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A. in data 31/03/2008 ed aggiornato in data 22/06/2018

Data di entrata in vigore 25/06/2018

Sommario

| | |
|--|----|
| TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI | 7 |
| <i>Capitolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE</i> | 7 |
| Articolo 1 Finalità..... | 7 |
| Articolo 2 Modifiche al Regolamento | 7 |
| Articolo 3 Consiglio di Amministrazione | 8 |
| Articolo 4 Comitato di Gestione del Mercato..... | 8 |
| Articolo 5 Amministratore Delegato | 9 |
| Articolo 6 Le Funzioni di Hi-Mtf Sim S.p.A. | 9 |
| Articolo 7 Funzione Compliance | 9 |
| Articolo 8 Funzione Risk Management | 10 |
| Articolo 9 Funzione Listing | 10 |
| Articolo 10 Funzione Monitoraggio e Vigilanza del Mercato..... | 10 |
| Articolo 11 Funzione Operations | 10 |
| Articolo 12 Unità di Middle Office..... | 10 |
| TITOLO 2 PARTECIPAZIONE AL MERCATO OD | 11 |
| <i>Capitolo 1 I SOGGETTI PARTECIPANTI</i> | 11 |
| Articolo 13 Condizioni generali | 11 |
| Articolo 14 Aderente Diretto, Operatore Specialista e Aderente Osservatore | 11 |
| Articolo 15 Contenuti degli accordi di market making strategies | 13 |
| Articolo 16 Domanda di ammissione di un nuovo soggetto..... | 13 |
| Articolo 17 Accertamento dei requisiti..... | 14 |
| Articolo 18 Esito della procedura di ammissione e relativo provvedimento | 14 |
| Articolo 19 Regole di condotta..... | 15 |
| Articolo 20 Obblighi di liquidità degli Operatori Specialisti..... | 15 |
| Articolo 21 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni | 17 |
| Articolo 22 Rispetto dei requisiti | 17 |
| TITOLO 3 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE..... | 18 |
| <i>Capitolo 1 CONDIZIONI GENERALI</i> | 18 |
| Articolo 23 Ambito di applicazione | 18 |
| Articolo 24 Condizioni generali | 18 |
| Articolo 25 Azioni ed Obbligazioni Subordinate | 18 |
| Articolo 26 Obbligazioni non Subordinate e altri titoli di debito..... | 19 |
| Articolo 27 Covered warrant e Certificates..... | 19 |
| Articolo 28 Quote o azioni di OICR | 20 |

| | |
|--|----|
| Articolo 29 Titoli di debito rivenienti da cartolarizzazioni | 20 |
| <i>Capitolo 2 PROCEDURA DI AMMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI SUL MERCATO OD</i> | 20 |
| Articolo 30 Domanda di ammissione degli Strumenti Finanziari..... | 20 |
| Articolo 31 Documentazione riferibile all'Emittente e ai relativi strumenti finanziari per azioni, altri titoli di capitale di rischio e Obbligazioni Subordinate..... | 21 |
| Articolo 32 Documentazione riferibile all'Emittente e ai relativi strumenti finanziari per le Obbligazioni non Subordinate e gli altri titoli di debito | 22 |
| Articolo 33 Verifica dei requisiti e delibera di ammissione alla quotazione | 22 |
| Articolo 34 Esito della procedura | 22 |
| Articolo 35 Termini dell'ammissione | 23 |
| Articolo 36 Data di avvio delle negoziazioni..... | 23 |
| Articolo 37 Mantenimento dei requisiti di ammissione | 23 |
| Articolo 38 Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza..... | 23 |
| TITOLO 4 MODALITA' E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLE NEGOZIAZIONI | 24 |
| <i>Capitolo1 LE NEGOZIAZIONI</i> | 24 |
| Articolo 39 Condizioni generali | 24 |
| Articolo 40 Lotti di negoziazione | 24 |
| Articolo 41 Calendario di negoziazione e liquidazione | 25 |
| Articolo 42 Modalità di negoziazione | 25 |
| Articolo 43 Tick di negoziazione | 25 |
| TITOLO 5 IL MERCATO OD – IL SEGMENTO RELATIVO ALLE OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI DI DEBITO..... | 27 |
| <i>Capitolo 1 LE NEGOZIAZIONI</i> | 27 |
| Articolo 44 Condizioni generali | 27 |
| Articolo 45 Prezzo medio ponderato..... | 27 |
| Articolo 46 Prezzo di controllo | 27 |
| Articolo 47 Prezzo di avvio delle negoziazioni per le Obbligazioni Subordinate | 27 |
| Articolo 48 Prezzo di riferimento..... | 28 |
| Articolo 49 Gli ordini immessi nelle fasi di negoziazione continua e di asta | 28 |
| Articolo 50 La fase di negoziazione continua | 29 |
| Articolo 51 Orari della fase di negoziazione continua | 29 |
| Articolo 52 Limiti di variazione dei prezzi nella fase di negoziazione continua | 29 |
| Articolo 53 Prezzo riferimento continua | 30 |
| Articolo 54 La fase d'asta | 30 |
| Articolo 55 Il Prezzo teorico d'asta..... | 30 |

| | |
|--|-----------|
| Articolo 56 Orari della fase d'asta | 30 |
| Articolo 57 Limiti di variazione dei prezzi nella fase d'asta relativa alle obbligazioni e altri titoli di debito | 30 |
| Articolo 58 Prezzo d'asta | 31 |
| Articolo 59 Cancellazione automatica | 31 |
| TITOLO 6 IL MERCATO OD SEGMENTO AZIONARIO | 32 |
| <i>Capitolo 1 LE NEGOZIAZIONI</i> | 32 |
| Articolo 60 Condizioni generali | 32 |
| Articolo 61 La fase d'asta | 32 |
| Articolo 62 Periodo di osservazione..... | 32 |
| Articolo 63 Periodi intermedi di osservazione | 32 |
| Articolo 64 Soglie di significatività..... | 32 |
| Articolo 65 Prezzo d'asta | 33 |
| Articolo 66 Prezzo di avvio delle negoziazioni | 33 |
| Articolo 67 Prezzo di riferimento | 34 |
| Articolo 68 Il Prezzo teorico d'asta..... | 34 |
| Articolo 69 Orari della fase d'asta | 34 |
| Articolo 70 Gli ordini immessi | 35 |
| Articolo 71 Limiti di inserimento ordini e di validazione del Prezzo teorico d'asta relativi alle azioni e altri capitali di rischio | 36 |
| Articolo 72 Fine del Periodo di osservazione | 37 |
| Articolo 73 Cancellazione automatica | 38 |
| Articolo 74 Gestione dell'esclusione dalle contrattazioni di uno strumento finanziario | 38 |
| TITOLO 7 SEZIONE COLLOCAMENTO..... | 39 |
| <i>Capitolo 1 CONDIZIONI E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO</i> | 39 |
| Articolo 75 Condizioni generali | 39 |
| Articolo 76 Caratteristiche del collocamento | 39 |
| Articolo 77 Prezzo di offerta..... | 39 |
| Articolo 78 Modalità di negoziazione | 40 |
| Articolo 79 Orari di negoziazione | 41 |
| Articolo 80 Esito del collocamento | 41 |
| <i>Capitolo 2 INFORMATIVA</i> | 41 |
| Articolo 81 Informazioni al pubblico | 41 |
| <i>Capitolo 3 SERVIZI DI POST TRADING</i> | 42 |
| Articolo 82 Modalità di regolamento..... | 42 |
| TITOLO 8 VIGILANZA SUL MERCATO..... | 43 |

| | |
|--|----|
| <i>Capitolo 1 CONTROLLI ED INTERVENTI</i> | 43 |
| Articolo 83 Condizioni generali | 43 |
| Articolo 84 Controlli ed interventi sulle negoziazioni | 43 |
| Articolo 85 Interventi sui parametri, sugli orari e sulle condizioni di negoziazione | 43 |
| Articolo 86 Gestione degli errori | 45 |
| Articolo 87 Gestione delle disfunzioni tecniche | 45 |
| <i>Capitolo 2 SOSPENSIONE, REVOCA ED ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI</i> | 46 |
| Articolo 88 Sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari..... | 46 |
| Articolo 89 Revoca dalle negoziazioni degli strumenti finanziari | 47 |
| Articolo 90 Esclusione dalle contrattazioni degli strumenti finanziari..... | 47 |
| <i>Capitolo 3 CONTROLLI E SANZIONI</i> | 47 |
| Articolo 91 Condizioni generali | 47 |
| Articolo 92 Abusi di mercato | 48 |
| Articolo 93 Conflitto di interessi | 48 |
| Articolo 94 Controlli specifici..... | 48 |
| Articolo 95 Procedura di accertamento delle violazioni | 48 |
| Articolo 96 Procedimento di irrogazione delle sanzioni | 49 |
| Articolo 97 Impugnazioni | 50 |
| Articolo 98 Clausola arbitrale..... | 50 |
| Articolo 99 Collegio dei Probiviri | 50 |
| TITOLO 9 SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI | 52 |
| <i>Capitolo 1 INFORMATIVA</i> | 52 |
| Articolo 100 Finalità..... | 52 |
| Articolo 101 Informazioni agli Aderenti Diretti ed agli Aderenti Osservatori..... | 52 |
| Articolo 102 Informazioni al pubblico | 52 |
| Articolo 103 Scheda informativa | 53 |
| <i>Capitolo 2 SERVIZI DI POST TRADING</i> | 53 |
| Articolo 104 Condizioni generali | 53 |
| Articolo 105 Disposizioni sui sistemi di riscontro, rettifica, compensazione e liquidazione operate dai soggetti partecipanti..... | 54 |
| Articolo 106 Disposizioni sui sistemi di riscontro, rettifica, compensazione e liquidazione operate da Hi-Mtf Sim S.p.A..... | 54 |
| <i>Capitolo 3 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI</i> | 55 |
| Articolo 107 Registrazione contratti e proposte..... | 55 |
| TITOLO 10 DISPOSIZIONI FINALI | 56 |

| | |
|--|----|
| Articolo 108 Diritto applicabile | 56 |
| TITOLO 11 GLOSSARIO | 57 |
| TITOLO 11..... | 64 |
| <i>ALLEGATO A</i> | 64 |
| <i>ALLEGATO B</i> | 66 |
| <i>ALLEGATO C</i> | 68 |
| <i>ALLEGATO D</i> | 69 |

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Capitolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E MODIFICHE

Articolo 1 Finalità

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, disciplina il segmento “**Order Driven**” (di seguito il “**Mercato OD**”) del sistema multilaterale di negoziazione denominato “Hi-Mtf” (di seguito il “**Mercato**”) organizzato da Hi-Mtf Sim S.p.A.

Su tale Mercato saranno, pertanto, negoziati:

- Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio e relativi Diritti di opzione;
- Covered warrants e Certificates;

Emessi da imprese autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria così come definita dall’art. 1 del Testo Unico Bancario o, in alternativa, che rientrino nella definizione di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante come definiti dall’art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999;

- Obbligazioni e altri titoli di debito, ordinari o subordinati.

Su tale Mercato potranno inoltre essere negoziati:

- Quote o azioni di OICR;
- Titoli di debito rivenienti da cartolarizzazioni.

Il presente Regolamento stabilisce, in particolare:

- a) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione, revoca e sospensione dalle negoziazioni degli Aderenti Diretti, nonché i rispettivi obblighi;
- b) le condizioni e le modalità di ammissione, esclusione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
- c) le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali;
- d) le modalità di verifica e di accertamento delle violazioni e i connessi procedimenti di irrogazione delle sanzioni;
- e) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione delle informazioni.

Articolo 2 Modifiche al Regolamento

Le modifiche al presente Regolamento del Mercato OD sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A. e prontamente comunicate a tutti i soggetti partecipanti al Mercato OD.

Il testo del Regolamento e successive modifiche ed integrazioni sono pubblicate sul sito di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Capitolo 2 PRINCIPI ORGANIZZATIVI DI HI-MTF SIM S.P.A.

Articolo 3 Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Mercato senza eccezione di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale di Hi-Mtf Sim S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione adotta un codice di comportamento interno, al fine di assicurare l'identificazione dei conflitti di interesse e la loro corretta prevenzione o gestione, al fine di evitare che gli stessi possano in qualsivoglia modo rivelarsi pregiudizievoli.

Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Amministratore Delegato al quale spetta la responsabilità della struttura dedicata allo svolgimento delle attività di gestione di Hi-Mtf Sim S.p.A. nonché di promozione e di sviluppo del Mercato.

Il Consiglio di Amministrazione nomina i membri del Comitato di Gestione del Mercato stabilendo il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione approva il Regolamento del Mercato OD e le successive modifiche e/o integrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione approva i costi e le tariffe per l'adesione al Mercato OD proposte dall'Amministratore Delegato.

Il Consiglio di Amministrazione delibera circa l'ammissione, l'esclusione e la revoca dei soggetti partecipanti al Mercato. Delibera, altresì, i provvedimenti di natura sanzionatoria proposti dall'Amministratore Delegato, in ragione di quanto formulato dal Comitato di Gestione del Mercato.

Articolo 4 Comitato di Gestione del Mercato

Il Comitato di Gestione del Mercato è nominato dal Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore Delegato è membro di diritto del Comitato di Gestione. Il Comitato di Gestione del Mercato si riunisce periodicamente, con frequenza di norma mensile e su richiesta dell'Amministratore Delegato.

Il Comitato di Gestione del Mercato nel rispetto dei criteri e dei limiti deliberati dal Consiglio di Amministrazione:

- a) propone l'ammissione, sospensione, esclusione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni;
- b) propone l'ammissione, sospensione, esclusione e revoca dalle negoziazioni e gli obblighi dei soggetti partecipanti al Mercato OD così come definiti dal Regolamento;
- c) verifica le condizioni e le modalità di svolgimento delle negoziazioni e di funzionamento dei servizi ad esse strumentali;
- d) propone l'adozione di provvedimenti di natura sanzionatoria;
- e) verifica l'adeguatezza dell'infrastruttura tecnologica;
- f) verifica le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione delle informazioni;
- g) formula proposte di modifica al Regolamento di Mercato.

Le proposte formulate dal Comitato di Gestione del Mercato saranno sottoposte al Consiglio di Amministrazione a cura dell'Amministratore Delegato, o approvate dallo stesso nell'ambito delle deleghe a questo conferite da parte del Consiglio di Amministrazione.

Al Comitato di Gestione del Mercato, con funzioni consultive, partecipano il Responsabile della Funzione Listing, il Responsabile della Funzione Monitoraggio e Vigilanza del Mercato, il Responsabile della Funzione Operations.

Il Comitato di Gestione del Mercato può dare, nel contesto delle funzioni di propria competenza, specifiche indicazioni alle strutture operative di Hi-Mtf Sim S.p.A. in merito a tematiche inerenti l'operatività quotidiana ovvero questioni che rivestano carattere di urgenza.

Articolo 5 Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato è investito di tutti i poteri necessari all'ordinaria gestione del Mercato OD, ed è responsabile delle strutture operative dedicate allo svolgimento delle attività di gestione, di promozione e di sviluppo dello stesso.

L'Amministratore Delegato agisce nei limiti dei poteri conferitigli e secondo gli indirizzi definiti dal Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato può assumere in caso di urgenza delibere relative alla gestione del Mercato OD sottoponendo le deliberazioni alla ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima convocazione utile.

L'Amministratore Delegato convoca, presiede e coordina il Comitato di Gestione del Mercato, proponendone, altresì, l'ordine del giorno.

In tale contesto, l'Amministratore Delegato sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte formulate dal Comitato di Gestione del Mercato per la relativa deliberazione ovvero le approva nell'ambito delle deleghe conferitegli da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione, relazionando periodicamente lo stesso in merito all'attività svolta.

L'Amministratore Delegato ha compiti di coordinamento delle strutture aziendali che operano al servizio e/o a supporto del Mercato.

L'Amministratore Delegato esercita le proprie funzioni secondo modalità non discriminanti e sulla base di procedure definite in via generale.

Articolo 6 Le Funzioni di Hi-Mtf Sim S.p.A.

Hi-Mtf Sim S.p.A. prevede al suo interno apposite funzioni aziendali deputate ad assicurare il corretto e puntuale svolgimento delle negoziazioni.

In particolare, sono previste le seguenti funzioni:

- a) Funzione Compliance;
- b) Funzione Risk Management;
- c) Funzione Listing
- d) Funzione Monitoraggio e Vigilanza del Mercato;
- e) Funzione Operations;
- f) Unità di Middle Office.

Articolo 7 Funzione Compliance

La Funzione Compliance verifica il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché il rispetto e la corretta applicazione delle procedure interne; in tale contesto, relaziona al Consiglio di Amministrazione in merito all'attività svolta.

Articolo 8 Funzione Risk Management

Alla Funzione di Risk Management sono affidati i seguenti compiti:

- a) collaborare alla definizione del sistema di gestione dei rischi;
- b) presiedere al funzionamento del sistema di gestione dei rischi e verificarne il rispetto
- c) verificare l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione dei rischi.

Articolo 9 Funzione Listing

La Funzione Listing ha il compito di verificare i requisiti di ammissibilità degli strumenti finanziari, nell'ambito delle attività propedeutiche alla quotazione; identifica altresì titoli ad elevato potenziale di scambi, segnalandoli al Comitato di Gestione.

Articolo 10 Funzione Monitoraggio e Vigilanza del Mercato

La Funzione Monitoraggio e Vigilanza ha il compito di garantire l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, nonché di quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione, e dall'Amministratore Delegato. Svolge in tale contesto tutte le attività connesse e funzionali a garantire il regolare ed efficiente funzionamento del Mercato OD.

Articolo 11 Funzione Operations

La Funzione Operations è responsabile delle attività di Information Technology, organizzazione ed amministrazione del Mercato OD, siano esse svolte direttamente ovvero affidate in outsourcing, ed è altresì responsabile della predisposizione e aggiornamento delle Procedure Interne in conformità alla normativa vigente.

Tale Funzione assicura lo svolgimento degli adempimenti societari previsti dalla normativa vigente e la gestione dei rapporti con i Soci; assiste, inoltre, gli Organi Sociali, il Presidente e l'Amministratore Delegato.

Articolo 12 Unità di Middle Office

L'Unità di Middle Office compie analisi ex-post e di supporto ai controlli di primo livello:

- sull'attività degli Operatori Specialisti al fine di vigilare sul rispetto degli obblighi discendenti dal presente Regolamento e dalla normativa applicabile, e di individuare comportamenti scorretti;
- sulle operazioni sospette che possono configurare abusi di mercato.

TITOLO 2 PARTECIPAZIONE AL MERCATO OD

Capitolo 1 I SOGGETTI PARTECIPANTI

Articolo 13 Condizioni generali

Possono partecipare al Mercato OD:

- ai sensi dell'art. 67 comma 2 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (e suoi successivi aggiornamenti): le Sim, le banche nazionali, le banche comunitarie;
- imprese di investimento UE;
- le imprese di paesi terzi autorizzate all'esercizio dei servizi o attività di negoziazione per conto proprio o di esecuzione di ordini per conto dei clienti ai sensi degli artt. 28 e 29-ter del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (e suoi successivi aggiornamenti).

Le modalità per presentare le richieste e fornire le dichiarazioni di cui al presente articolo sono dettagliate nel capitolo "Procedura di ammissione".

I soggetti che richiedono di essere ammessi al Mercato OD devono possedere le autorizzazioni previste dalla vigente normativa per i servizi e le attività di investimento per cui chiedono di essere ammessi.

Hi-Mtf Sim S.p.A. può chiedere ulteriori elementi, in aggiunta a quanto contenuto nel presente titolo, al fine di giungere ad un giudizio fondato circa l'affidabilità, la solidità del richiedente e la sua idoneità ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Ciascun soggetto partecipante ammesso al Mercato OD s'impegna a versare i corrispettivi richiesti nei termini e con le modalità comunicate con l'esito della procedura di ammissione, avviata con apposita istanza.

Articolo 14 Aderente Diretto, Operatore Specialista e Aderente Osservatore

I soggetti di cui al presente Titolo possono partecipare al Mercato OD in qualità di Aderente Diretto nonché, su espressa richiesta riferita a ciascuno strumento finanziario, in qualità di Operatore Specialista.

L'Aderente diretto si obbliga a non offrire alla propria clientela accessi alla piattaforma del mercato Hi-Mtf in modalità Sponsored Access (SA).

Gli Operatori devono dotarsi in via continuativa di sistemi, procedure e controlli per prevenire l'immissione di proposte anomale in termini di prezzo, quantità, controvalore e numero.

Gli operatori che utilizzano algoritmi di negoziazione devono certificare, prima del loro utilizzo e ogni qualvolta intervengano aggiornamenti sostanziali agli stessi, che gli algoritmi di negoziazione che utilizzano sono stati oggetto di test al fine di evitare di contribuire o creare condizioni di negoziazione anormali e devono indicare gli ambienti utilizzati per tali test. A tal fine rilasciano ad Hi-Mtf Sim S.p.A. apposita dichiarazione.

Nel caso di "accesso diretto al mercato" il partecipante è tenuto a dotarsi di procedure che consentano di assicurare che i soggetti a cui può essere garantito tale accesso siano soggetti autorizzati ai sensi della Direttiva n. 2014/65/UE o ai sensi della Direttiva n. 2013/36/UE rispettando inoltre le condizioni generali di partecipazione di cui all'elenco dell'art. 13 del presente Regolamento. In particolare, il partecipante è tenuto a osservare i requisiti e le condizioni per l'"accesso diretto al mercato" stabilite nella Domanda di ammissione alle negoziazioni sul mercato Quote Driven in qualità di Operatore Specialista/Aderente Diretto.

Gli Operatori sono tenuti a comunicare a Hi-Mtf Sim S.p.A. le seguenti informazioni, necessarie per consentire di completare il contenuto delle proposte che Hi-Mtf Sim S.p.A. è tenuta ad archiviare ai sensi del Regolamento n. 2017/580 in materia di conservazione dei dati pertinenti agli ordini relativi a strumenti finanziari:

- a) codice identificativo del cliente;
- b) codice utilizzato per identificare la persona o l' algoritmo all'interno dell'operatore che è responsabile della decisione di investimento;
- c) codice utilizzato per identificare la persona o l' algoritmo che è responsabile dell'esecuzione della proposta;
- d) le informazioni relative all'identificazione degli operatori che inseriscono eventualmente ordini per il tramite di un accesso elettronico diretto al mercato.

Gli Operatori assicurano che a ciascuno di tali codici (cd. long code) corrisponda, nelle proposte di negoziazione, un unico codice (cd. short code) e viceversa.

La comunicazione delle informazioni di cui alle lettere b) e c) rappresenta conferma che gli algoritmi di negoziazione indicati sono stati preventivamente testati.

Gli Aderenti Diretti eseguono ordini per conto dei clienti e non svolgono nel mercato attività in conto proprio nella misura in cui la stessa possa configurare attività di market making (c.d. market making occulto).

Gli Aderenti Diretti richiedono che i loro i clienti interconnessi non mettano in atto comportamenti tipici dell'attività di market making (c.d. market making occulto).

Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva MIFID II nonché dal Regolamento Delegato (UE) 2017/578 in materia di accordi e sistemi di market making, gli operatori che per un determinato strumento finanziario ricadono nella fattispecie prevista all'art. 21 del presente Regolamento, sono tenuti a comunicare tale circostanza al Mercato e a sottoscrivere con lo stesso il relativo accordo di market making.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dall'art. 48 paragrafo 2 della Direttiva 2014/65/UE, gli operatori che eseguono una strategia di market making posta in essere in conto proprio mediante un algoritmo, sono tenuti a sottoscrivere con Hi-Mtf Sim S.p.A. un accordo scritto vincolante i cui contenuti sono definiti all'art. 16 del presente Regolamento.

Tali soggetti devono:

- possedere al proprio interno capacità professionali, tecnologiche ed organizzative adeguate ad assicurare il corretto ed ordinato svolgimento della negoziazione e di tutte le attività connesse o strumentali alla negoziazione come meglio specificato nella Domanda di ammissione dei soggetti partecipanti;
- possedere capacità professionali, tecnologiche ed organizzative adeguate ad assicurare un'efficace gestione dei sistemi di controllo dei prezzi, della frequenza e della quantità delle proposte di negoziazione in acquisto e/o vendita al fine di garantire un equo ed ordinato svolgimento delle negoziazioni sulla piattaforma, come meglio specificato nella Domanda di ammissione dei soggetti partecipanti.

In tale contesto i soggetti partecipanti al Mercato, nel ruolo di Aderente Diretto inviano sul Mercato OD proposte di negoziazione in acquisto o in vendita (di seguito "**Ordini**") rivenienti dalla propria clientela, ovvero, senza obbligo in tal senso, ordini propri. I soggetti che assumono il ruolo di Operatori Specialisti si impegnano, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, ad esporre continuativamente sul Mercato Ordini.

L'obbligo continuativo alla formulazione Ordini in vendita per gli Operatori Specialisti, qualora presenti, può essere subordinato alla disponibilità dello strumento finanziario.

I soggetti partecipanti al Mercato OD si impegnano ad assicurare il corretto regolamento delle operazioni concluse sullo stesso.

Hi-Mtf Sim S.p.A. può chiedere ulteriori elementi, in aggiunta a quanto contenuto nel presente titolo, al fine di giungere ad un giudizio fondato circa l'affidabilità e la solidità dei soggetti partecipanti.

Possono partecipare al Mercato OD anche soggetti ulteriori rispetto a quelli indicati al presente art. 14. Tali soggetti partecipano in qualità di Aderente Osservatore inteso come il soggetto autorizzato a ricevere lo stesso flusso di informazioni dell'Aderente Diretto senza poter trasmettere Ordini né concludere negoziazioni.

Articolo 15 Contenuti degli accordi di market making strategies

Ai sensi del Regolamento Delegato n. 578/2017/UE, Hi-Mtf Sim S.p.A. con riferimento ad almeno uno degli strumenti quotati sul segmento Order Driven considera l'esecuzione di una strategia di market making posta in essere in conto proprio, ad esclusione delle fasi di asta, mediante un algoritmo sulla base dei seguenti elementi:

- presenza per almeno il 50% nella sessione di negoziazione giornaliera e per almeno la metà dei giorni di negoziazione nell'arco di un mese;
- proposte di negoziazione in acquisto e in vendita simultanee, di entità comparabile nonché non differibili di oltre il 50% per entità e a prezzi competitivi.

A fronte del ricorrere delle condizioni di cui sopra, gli operatori sono tenuti a dichiarare ad Hi-Mtf Sim S.p.A. tale tipo di condotta e a sottoscrivere uno specifico accordo di market making.

Gli operatori, in considerazione dell'impegno a rispettare gli obblighi di quotazione, in condizioni di volatilità del mercato, possono beneficiare di incentivi stabiliti da Hi-Mtf Sim S.p.A. consistenti nella esenzione dagli obblighi di quotazione in termini di quantitativo minimo. Si specifica che gli operatori sono tenuti alla ripresa delle negoziazioni a seguito delle interruzioni dovute alla condizione di volatilità del mercato dichiarata da Hi-Mtf Sim S.p.A. sul proprio sito web.

Gli operatori sono tenuti inoltre, ai sensi dell'art. 2 lett. e) del Regolamento Delegato n. 2017/578/UE, a tenere monitorata la propria attività di market making mediante la previsione di appositi presidi di controllo finalizzati al rispetto degli obblighi di quotazione.

È previsto inoltre l'obbligo da parte degli Operatori di segnalare gli ordini "impegnativi" immessi nell'ambito dell'accordo di market making dagli altri flussi di ordini e di tenerne traccia, conservandole in maniera distinta, rispetto alle altre attività di negoziazione. Tali dati devono altresì essere messi a disposizione del Mercato e su richiesta da parte dell'Autorità Competente.

Hi-Mtf Sim S.p.A. tiene monitorato nel continuo l'effettività conformità dell'operatore all'accordo di market making sottoscritto.

Capitolo 2 PROCEDURA DI AMMISSIONE AL MERCATO OD

Articolo 16 Domanda di ammissione di un nuovo soggetto

La procedura di ammissione di un nuovo soggetto (di seguito "Richiedente") inizia con la presentazione della domanda di ammissione. Tale domanda si intende completa e corretta quando

è pervenuta al Comitato di Gestione del Mercato corredata da tutti gli allegati richiesti e debitamente compilata e sottoscritta dal soggetto munito dei necessari poteri.

Il Richiedente deve consegnare documentazione dove dichiara di possedere le capacità professionali, tecnologiche ed organizzative di cui al precedente articolo.

La Domanda di ammissione deve riportare i seguenti dati:

- a) informazioni relative ai requisiti di partecipazione;
- b) informazioni relative all'offerta del servizio di "accesso diretto al mercato";
- c) dichiarazione dalla quale risulti che prima dell'utilizzo di ciascun algoritmo di negoziazione, e ogniqualvolta intervenga un aggiornamento sostanziale di ciascuno di essi, il Soggetto Partecipante ha effettuato gli opportuni test al fine di non contribuire alla creazione di condizioni di negoziazione anormali e indica l'ambiente nel quale sono stati effettuati i test di tali algoritmi;
- d) informazioni relative alla "negoziazione algoritmica ad alta frequenza";
- e) informazioni relative ai sistemi di accesso al mercato, ivi inclusa l'indicazione di eventuali soggetti terzo e/o centro servizi comprensive dell'ordine di infrastruttura tecnologica e di conferma dell'effettuazione dei test tecnico-funzionali;
- f) dichiarazione dalla quale risulti che si è dotato di specifiche procedure di utilizzo della funzione di cancellazione degli ordini e dalla quale risulti altresì se le procedure tecniche per la cancellazione degli ordini siano disponibili nell'ambito dei sistemi del Soggetto Partecipante.

Il Comitato di Gestione del Mercato una volta ricevuta la domanda di ammissione, verifica la completezza e la correttezza formale della stessa e, in presenza di irregolarità e/o incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione al Richiedente.

La domanda di ammissione si intende decaduta qualora, entro il termine di 60 giorni dalla predetta comunicazione, la domanda non venga modificata o integrata con la documentazione richiesta.

Articolo 17 Accertamento dei requisiti

Il Comitato di Gestione del Mercato, verificata la completezza e correttezza formale della domanda, provvede a verificare la sussistenza, in capo al Richiedente, dei requisiti richiesti in ragione della qualifica e del ruolo dettagliati nella domanda di ammissione. Ove il Comitato di Gestione del Mercato ravvisi la carenza o la violazione anche di uno solo dei requisiti ovvero la carenza di informazioni necessarie per la corretta e completa verifica, ne dà tempestiva comunicazione al Richiedente avanzando, ove ritenuto necessario, ulteriori richieste di precisazioni, integrazioni e/o documentazione.

Il Comitato di Gestione del Mercato esamina le domande, secondo l'ordine temporale di ricezione delle stesse; al riguardo fa fede l'attestazione di avvenuta ricezione della domanda di cui al precedente articolo.

Articolo 18 Esito della procedura di ammissione e relativo provvedimento

L'Amministratore Delegato sottopone al Consiglio di Amministrazione la domanda istruita dal Comitato di Gestione del Mercato e la relativa proposta in ordine alla stessa. Il Consiglio di Amministrazione, verificata la presenza di tutti i requisiti richiesti, nonché l'affidabilità e la solidità del Richiedente, delibera l'ammissione al Mercato OD in qualità di Aderente Diretto e, su richiesta, in qualità di Operatore Specialista ovvero, in caso contrario, delibera il rigetto della domanda.

Il provvedimento di ammissione è tempestivamente comunicato al Richiedente, da Hi-Mtf Sim S.p.A., nonché a tutti i soggetti partecipanti ad Hi-Mtf.

Il provvedimento di ammissione è immediatamente esecutivo e, a far data dalla ricezione di tale provvedimento, il Richiedente assume gli obblighi riconducibili alla qualifica cui è stato autorizzato, come meglio specificati nel presente Regolamento.

Articolo 19 Regole di condotta

I soggetti partecipanti al Mercato OD devono rispettare le disposizioni previste dal presente Regolamento nonché le eventuali disposizioni impartite da Hi-Mtf Sim S.p.A. al fine di garantire il buon funzionamento del Mercato stesso.

I soggetti partecipanti pongono in essere tutte le misure organizzative e tecnologiche al fine di salvaguardare l'ordinato ed equo svolgimento delle negoziazioni sul mercato in osservanza degli obblighi dei soggetti partecipanti, specificati nella Domanda di ammissione al mercato. Devono rispettare le regole e le procedure atte a garantire un processo di negoziazione equo ed ordinato per un'esecuzione efficace degli Ordini.

Articolo 20 Obblighi di liquidità degli Operatori Specialisti

Gli Operatori Specialisti hanno l'obbligo di esporre, in via continuativa, sugli strumenti finanziari per i quali garantiscono la liquidità proposte di negoziazione (Ordini) in acquisto e in vendita durante l'orario di negoziazione continua, per quantità almeno pari a quelle minime comunicate da Hi-Mtf Sim S.p.A. (obblighi di quotazione) Le quantità minime sono stabilite da Hi-Mtf Sim S.p.A. in modo da rendere omogenei e non discriminanti gli obblighi degli Operatori Specialisti, e comunicate agli Aderenti Diretti almeno il giorno prima dell'inizio delle negoziazioni tramite una specifica comunicazione, come disciplinato nel successivo art. 36.

In relazione alle obbligazioni emesse da emittenti bancari, l'obbligo di cui sopra può, su espressa richiesta dell'Operatore Specialista, essere limitato alla sola esposizione di prezzi in acquisto. Tale esenzione si applica soltanto nel caso in cui l'Operatore Specialista abbia concluso un accordo con l'Emittente, in base al quale si sia impegnato a esporre prezzi in acquisto, formulati in base a criteri predeterminati, che possano in talune circostanze risultare superiori ai prezzi che si sarebbero determinati in modo indipendente sul mercato, in assenza delle predette proposte. L'Operatore Specialista deve informare tempestivamente Hi-Mtf S.p.A., non appena sia venuto meno - per qualsiasi ragione - l'impegno assunto con l'Emittente di formulare prezzi in acquisto secondo le suddette modalità; a decorrere da tale comunicazione l'Operatore Specialista è nuovamente soggetto all'obbligo di esporre proposte di negoziazione in vendita, fermi restando i casi di esenzione previsti al paragrafo seguente.

A seguito della conclusione di un contratto che riduca il quantitativo dell'Ordine immesso dall'Operatore Specialista, per qualsivoglia strumento finanziario, al di sotto della Quantità Minima comunicata da Hi-Mtf per il rispetto degli obblighi di quotazione, l'Operatore Specialista è liberato dagli obblighi di quotazione della Quantità Minima fino al suo reintegro e comunque per un massimo di 5 minuti successivi alla conclusione del contratto.

Gli Operatori Specialisti sono autorizzati a non esporre proposte di negoziazione in vendita (fermi restando gli obblighi di esporre proposte di negoziazione in acquisto) qualora la disponibilità presso gli stessi dello strumento finanziario per il quale garantiscono liquidità risulti inferiore:

- a euro 500.000 di valore nominale nel caso di obbligazioni e altri titoli di debito, oppure
- a euro 100.000 di controvalore calcolato sulla base del prezzo di chiusura del giorno precedente nel caso di azioni e altri titoli di capitale di rischio, covered warrant e Certificates, quote o azioni di OICR oppure

- qualora il reperimento delle quantità necessarie ad assicurare l'attività di Operatore Specialista (market making) risulti eccessivamente oneroso a causa di particolari eventi di mercato di pubblico dominio.

In tal caso, gli Operatori Specialisti

- Comunicano senza indugio ad Hi-Mtf Sim S.p.A. la volontà di avvalersi della facoltà di esporre esclusivamente proposte in acquisto per il ricorso della circostanza sopra richiamata e, successivamente,
- Segnalano il venir meno della circostanza medesima.

Gli Operatori Specialisti possono richiedere al mercato, motivandole, deroghe ai propri obblighi di liquidità; in ogni caso, la percentuale di presenza non deve risultare inferiore all'80% su base mensile e comunque non inferiore al 50% su base giornaliera.

Hi-Mtf Sim S.p.A. valuta la richiesta dell'Operatore Specialista e dispone, nel caso, la sospensione temporanea dagli obblighi di quotazione.

Ai sensi di quanto previsto dal regolamento Delegato n. 578/2017/UE all'art. 3 prevede che l'obbligo di fornire liquidità in modo regolare, non si applica nei seguenti casi:

- situazioni di volatilità del mercato di cui all'art. 85 del presente Regolamento, dichiarati da Hi-Mtf Sim S.p.A. e pubblicate sul sito web della Società;
- guerra, azioni sindacali, disordini civili o sabotaggio informatico;
- condizioni che non consentono il regolare ed equo svolgimento delle negoziazioni quali ritardi e interruzioni nelle prestazioni del sistema di negoziazione, errori di trasmissione degli ordini/quote;
- per gli strumenti non rappresentativi di capitale per i quali l'Autorità Competente comunica alla sede di negoziazione la sospensione temporanea degli obblighi di quotazione così come previsto dall'art. 9, paragrafo 4 del Regolamento n. 600/2014/UE.

L'impresa di investimento non riesce a mantenere pratiche di gestione prudente del rischio a causa del verificarsi di una delle situazioni seguenti:

- i) problemi tecnologici, compresi problemi connessi al sistema che gestisce il flusso di dati o ad altro sistema essenziale per l'esecuzione della strategia di market making;
- ii) problemi di gestione del rischio in relazione al capitale regolamentare, alla marginazione e all'accesso alla compensazione;
- iii) incapacità di coprire una posizione a causa del divieto di vendita allo scoperto.

Nei casi previsti dall'art. 3 lett. d) del Regolamento n. 578/2017/UE, gli Operatori sono tenuti a comunicare per iscritto a Hi-Mtf Sim S.p.A. tali circostanze al fine di essere esentati dagli obblighi di quotazione.

Hi-Mtf Sim S.p.A. pubblica sul proprio sito web il verificarsi di una delle circostanze eccezionali di cui sopra oltre alla successiva ripresa del normale ripristino delle negoziazioni al verificarsi della cessazione delle medesime.

Gli Operatori Specialisti, nell'esporre le proposte di negoziazione relative agli strumenti finanziari per i quali garantiscono la liquidità, rispettano i differenziali massimi di prezzo definiti per ciascuno strumento finanziario ammesso a quotazione e comunicati agli Aderenti Diretti almeno il giorno prima

dell'inizio delle negoziazioni tramite una specifica comunicazione, come definito nel successivo art. 36. Il differenziale massimo di prezzo è calcolato come rapporto della differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo in acquisto e la loro semisomma.

Articolo 21 Condizioni per la permanenza alle negoziazioni

I Soggetti Partecipanti assicurano la permanenza delle condizioni di cui al Capitolo 1.

La sospensione o la revoca, nonché l'inibizione dell'operatività, di un Aderente Diretto e/o Operatore Specialista possono essere deliberati:

- a) a seguito di un provvedimento disciplinare di cui agli art. 94, 95 e 96 del presente Regolamento;
- b) per cause tecniche che possano pregiudicare la regolarità delle contrattazioni e del regolamento delle operazioni eseguite sul Mercato Hi-Mtf;
- c) in caso di insolvenza del Soggetto Partecipante;
- d) a seguito della sospensione o revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di negoziazione da parte dell'autorità competente;
- e) a seguito della perdita dei requisiti disposti nel Capitolo 1;
- f) a seguito della rilevazione di condotte non conformi al principio di equo ed ordinato svolgimento delle negoziazioni.

Al fine di prevenire condizioni di negoziazione anormali, Hi-Mtf Sim S.p.A. provvede altresì, tramite la Funzione Monitoraggio e Vigilanza del Mercato, a tenere monitorato il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni eseguite dai soggetti partecipanti sugli strumenti finanziari quotati sul mercato (c.d. "order to trade ratio" – O.T.R.), secondo una metodologia conforme a quanto previsto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni del Regolamento Delegato (UE) 2017/566.

Tale metodologia, in particolare, è basata sulla rilevazione di un O.T.R. definito per partecipante e per strumento finanziario alla fine di ogni sessione di negoziazione.

Al superamento della predetta soglia, la Funzione Monitoraggio e Vigilanza del Mercato svolge le opportune verifiche e analisi di dettaglio.

Nel caso in cui vengano ravvisati elementi di turbativa al regolare svolgimento e funzionamento del mercato, la Società si riserva di sospendere temporaneamente l'operatore dal mercato.

A seguito di un provvedimento di sospensione o di inibizione dell'operatività, Hi-Mtf Sim S.p.A. provvede alla cancellazione di tutti gli eventuali ordini inseriti dal Soggetto Partecipante presenti a mercato.

Articolo 22 Rispetto dei requisiti

I soggetti partecipanti assicurano il rispetto dei requisiti di cui al presente Titolo e, ove tali requisiti vengano meno, Hi-Mtf Sim S.p.A. può sospenderli o revocarli dalla partecipazione al Mercato OD. Il provvedimento di revoca è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A.

TITOLO 3 DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

Capitolo 1 CONDIZIONI GENERALI

Articolo 23 Ambito di applicazione

Il presente Titolo detta le norme per l'ammissione alla negoziazione sul Mercato OD.

Possono essere ammessi alle negoziazioni:

- Azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, e i relativi Diritti di opzione;
- Covered warrants e Certificates;

Emessi da imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria così come definita dall'art. 1 del Testo Unico Bancario o, in alternativa, che rientrino nella definizione di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante come definiti dall'art. 2-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999;

- Obbligazioni e altri titoli di debito, ordinari o subordinati.

Su tale Mercato potranno inoltre essere negoziati:

- Quote o azioni di OICR;
- Titoli di debito rivenienti da cartolarizzazioni

Articolo 24 Condizioni generali

L'Aderente Diretto propone al Comitato di Gestione del Mercato, tramite il responsabile della Funzione Listing del Mercato, l'elenco degli strumenti finanziari da ammettersi alla negoziazione sul Mercato OD.

L'Aderente Diretto presenta la Domanda di Ammissione degli strumenti finanziari negoziati sul Mercato OD, corredata di tutti i documenti richiesti, dopo aver verificato che le caratteristiche degli strumenti finanziari, da ammettere alle negoziazioni, siano conformi alla vigente normativa.

A corredo della Domanda di Ammissione l'Aderente Diretto fornisce ad Hi-Mtf Sim S.p.A. anche indicazioni in merito alle procedure adottate dal medesimo al fine di assicurare i servizi di cui al successivo Titolo 9 e, ove ne riscontri l'interesse, l'impegno a svolgere, per lo strumento finanziario per il quale richiede l'ammissione, il ruolo di Operatore Specialista.

Ad integrazione della documentazione riferita allo strumento finanziario, Hi-Mtf Sim S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Aderente Diretto, fissando adeguato termine, eventuali ulteriori informazioni e/o documenti relativamente all'emittente e/o allo strumento in oggetto.

La completezza di dette informazioni, nonché delle procedure di aggiornamento delle medesime costituiscono requisito necessario per l'ammissione di detti strumenti al Mercato OD.

Articolo 25 Azioni ed Obbligazioni Subordinate

Possono essere ammessi alle negoziazioni sul Mercato OD le azioni, altri strumenti finanziari rappresentativi di capitale di rischio, nonché i relativi diritti di opzione, purché gli stessi non siano quotati o negoziati su un Mercato Regolamentato così come definito dalla vigente normativa, obbligazioni Subordinate a condizione che:

- a) tali strumenti finanziari siano liberamente trasferibili;
- b) tali strumenti finanziari siano idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante i CSD o attraverso analoghi servizi esteri sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti dello Stato di appartenenza;

- c) sia stato pubblicato dall'Emittente dello strumento finanziario un Bilancio la cui data di chiusura non sia anteriore di oltre 12 mesi alla data di ammissione dello strumento finanziario. Il bilancio deve essere certificato con giudizio positivo e senza che risultino rilievi e corredato dalla relazione dell'Organo di Controllo secondo gli standard vigenti;
- d) sia stato pubblicato dall'Emittente un documento destinato al pubblico contenente informazioni aggiornate e complete sull'Emittente stesso e sugli strumenti finanziari, quale, ad esempio, un prospetto approvato dall'autorità competente, la scheda prodotto utilizzata per la distribuzione dello strumento finanziario al pubblico altri documenti assimilabili;
- e) siano state fornite a cura dell'Emittente o dell'Aderente su richiesta dell'Emittente, le informazioni propedeutiche alla redazione della Scheda Informativa, che faciliti l'investitore nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti, unitamente alla rappresentazione degli eventuali principali conflitti d'interesse intercorrenti tra l'Emittente, l'Aderente Diretto, e Hi-Mtf Sim S.p.A.;
- f) siano stati comunicati ad Hi-Mtf, per il tramite dell'Aderente Diretto, ed opportunamente vagliati dall'Emittente tutti gli eventuali conflitti di interessi che possano assumere rilievo con riguardo all'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari sul Mercato OD, in modo tale da consentire a Hi-Mtf di assumere le dovute determinazioni al fine di evitare che i conflitti possano incidere sulla trasparenza delle negoziazioni e sulla tutela del Mercato e dei relativi partecipanti.
- g) sia stata redatta dall'Emittente apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità di cui all'Allegato A e/o B.
- h) sia stata redatta dall'Aderente Diretto la dichiarazione di cui all'allegato C e/o D.

L'ammissione alle negoziazioni sul Mercato OD, potrà essere condizionata ad ulteriori informazioni richieste all'Aderente Diretto da parte di Hi-Mtf, relativamente agli strumenti finanziari o all'Emittente degli strumenti finanziari.

Articolo 26 Obbligazioni non Subordinate e altri titoli di debito

Possono essere ammessi alle negoziazioni sul Mercato OD Segmento Obbligazionario, obbligazioni e altri titoli di debito non subordinati, a condizione che:

- a) tali strumenti siano liberamente trasferibili;
- b) tali strumenti siano idonei ad essere oggetto di liquidazione mediante i CSD;
- c) sia stato pubblicato un documento di quotazione, relativo all'emissione, alla quotazione o all'offerta al pubblico (prospetto, offering circular o altri documenti assimilabili);
- d) siano state fornite dall'Aderente le informazioni propedeutiche alla redazione della Scheda Informativa, che faciliti l'investitore nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti, unitamente alla rappresentazione degli eventuali principali conflitti d'interesse intercorrenti tra l'Emittente, l'Aderente Diretto, e Hi-Mtf Sim S.p.A.

Articolo 27 Covered warrant e Certificates

Possono essere ammessi alle negoziazioni su Hi-Mtf i Covered warrant ed i Certificates qualora l'attività sottostante appartenga ad una o più delle seguenti categorie:

- a) azioni, certificati rappresentativi di azioni e altri titoli di capitale di rischio, di emittenti diversi dall'emittente i Covered warrant, negoziati in mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità;
- b) obbligazioni e altri titoli di debito negoziati su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità;
- c) tassi di interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali caratterizzati da trasparenza nei metodi di rilevazione e diffusione;

- d) valute la cui parità di cambio sia rilevata con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e comunque liberamente convertibili;
- e) strumenti finanziari derivati negoziati su mercati regolamentati anche non riconosciuti, purché assoggettati ad equivalente vigilanza e dotati di elevata liquidità;
- f) indici o panieri di indici relativi a strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere, purché noti e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione.

Hi-Mtf Sim S.p.A. può ammettere a negoziazione Covered warrant e Certificates con attività sottostanti diverse da quelle indicate precedentemente, purché l'attività sottostante risulti liquida e caratterizzata da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione dei relativi dati e valori di mercato.

Per l'ammissione alla negoziazione di Covered warrant e Certificates aventi scadenza superiore a 5 anni Hi-Mtf Sim S.p.A. può richiedere ulteriori informazioni al fine di consentire una miglior valutazione del rischio connesso alla durata dell'investimento per l'investitore.

I Covered warrant e Certificates devono essere dotati di scheda informativa che faciliti l'investitore nella comprensione delle principali caratteristiche finanziarie degli strumenti e contenga una rappresentazione dei principali conflitti di interesse intercorrenti tra l'emittente, Hi - Mtf Sim S.p.A. e gli Operatori Specialisti. Per i Covered warrant ed i Certificates emessi nell'ambito di un programma può essere redatta una scheda informativa riepilogativa delle caratteristiche dell'emissione oggetto del programma.

Articolo 28 Quote o azioni di OICR

Possono essere ammessi alle negoziazioni su Hi-Mtf Quote o azioni di OICR il cui regolamento o statuto ne preveda la trattazione su sistemi di negoziazione di cui alla vigente normativa.

Articolo 29 Titoli di debito rivenienti da cartolarizzazioni

Possono essere ammessi alle negoziazioni su Hi-Mtf i Titoli di debito rivenienti da cartolarizzazioni ove sussistano le seguenti condizioni:

- l'ammontare residuo in circolazione non sia inferiore a 50 milioni di euro o importo equivalente in moneta estera valorizzato all'atto della presentazione della domanda di ammissione. Hi-Mtf Sim S.p.A. può ammettere alla quotazione Titoli di debito rivenienti da cartolarizzazioni il cui ammontare residuo sia inferiore a tale importo ove ritenga che possa comunque generarsi un mercato sufficientemente liquido;
- siano oggetto di valutazione da parte di almeno un'agenzia di rating indipendente di livello internazionale.

Capitolo 2 PROCEDURA DI AMMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI SUL MERCATO OD

Articolo 30 Domanda di ammissione degli Strumenti Finanziari

La procedura di ammissione alla negoziazione sul Mercato OD inizia con la presentazione di un'apposita domanda da parte di un Aderente Diretto.

La domanda di ammissione può essere riferita a più strumenti finanziari, può contenere l'indicazione circa la disponibilità dell'Aderente Diretto a svolgere anche il ruolo di Operatore Specialista e s'intende ricevuta quando è pervenuta ad Hi-Mtf Sim S.p.A.

L'Aderente Diretto non potrà presentare domanda di ammissione di azioni di cui è anche l'Emittente o emesse da soggetto appartenente al medesimo Gruppo.

Il Responsabile della Funzione Listing verifica la completezza e la correttezza formale della domanda e, in presenza di irregolarità ed incompletezze nella documentazione, ne dà tempestiva comunicazione all'Aderente Diretto. Successivamente, in presenza di una domanda corretta e completa, il Responsabile della Funzione Listing del Mercato sottopone la domanda di ammissione al Comitato di Gestione del Mercato.

Articolo 31 Documentazione riferibile all'Emittente e ai relativi strumenti finanziari per azioni, altri titoli di capitale di rischio e Obbligazioni Subordinate

L' Aderente Diretto, all'atto della presentazione della domanda di ammissione al Mercato degli strumenti finanziari, è tenuto a presentare la seguente documentazione:

- Copia della delibera dell'organo competente dell'Emittente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione del proprio strumento finanziario al Segmento OD;
- Indirizzo del sito web dell'emittente presso il quale deve essere facilmente reperibile, oltre a quanto richiesto dall'art. 25 del presente Regolamento ai punti d) ed e), l'ultimo bilancio annuale, e se presente, infraannuale che contenga, tra le altre, almeno le seguenti informazioni: denominazione sociale, ammontare del Capitale Sociale, coefficienti di adeguatezza patrimoniale, nominativi degli amministratori e dei sindaci in carica;
- Dichiarazione da parte dell'Aderente Diretto di cui all'Allegato C e/o D.
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità dell'Emittente, conforme allo schema di cui all'Allegato A e/o B.

Per le sole azioni ed altri titoli di capitale di rischio:

- Il numero degli azionisti e di azioni in circolazione risultante dalle evidenze del libro soci o da altri dati a disposizione;

L' Aderente Diretto, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al mercato degli strumenti finanziari, e non oltre 10 giorni precedenti la data di avvio delle negoziazioni, è tenuto ad inoltrare a Hi-Mtf S.p.A. la seguente documentazione:

- a) Estratto autentico della deliberazione dell'Organo con funzioni di supervisione strategica dell'Emittente che stabilisce:
 - i) i valori individuati dall'Emittente per le soglie di significatività (soglia minima di periodo e di riferimento) così come definiti all'art. 64 del presente Regolamento;
 - ii) i valori individuati dall'Emittente per i Limiti di inserimento ordini e di validazione del Prezzo teorico d'asta, così come definiti all'art. 71 del presente Regolamento, validi per l'inizio delle negoziazioni e per i successivi eventuali ampliamenti nel corso dei Periodi intermedi di osservazione.
- b) Le informazioni necessarie alla compilazione della Scheda Informativa.

L'Aderente Diretto assicura, assumendosi ogni responsabilità, la completezza, la correttezza formale e la legittima provenienza di tutte le informazioni fornite.

L'Aderente Diretto è tenuto altresì a comunicare il prezzo di avvio delle contrattazioni di cui agli artt. 47 e 66 del presente Regolamento secondo i termini previsti nella Domanda di Ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, sul Mercato Hi-Mtf Segmento Order Driven deliberata secondo l'iter previsto dal presente Regolamento del Mercato.

Articolo 32 Documentazione riferibile all'Emittente e ai relativi strumenti finanziari per le Obbligazioni non Subordinate e gli altri titoli di debito

In caso di strumenti finanziari riferibili ad Emittenti non presenti sul Segmento Order Driven, e qualora gli strumenti finanziari non siano già quotati su Mercati Regolamentati e MTF, l'Aderente Diretto, all'atto della presentazione della domanda di ammissione al Mercato degli strumenti finanziari, è tenuto a presentare la seguente documentazione:

- Copia della delibera dell'organo competente dell'Emittente che ha approvato la presentazione della domanda di ammissione del proprio strumento finanziario al Segmento OD Obbligazionario;

L' Aderente Diretto, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione al mercato degli strumenti finanziari, e non oltre 10 giorni precedenti la data di avvio delle negoziazioni, è tenuto ad inoltrare a Hi-Mtf S.p.A. le informazioni necessarie alla compilazione della Scheda Informativa.

L'Aderente Diretto inoltre è tenuto a comunicare il Prezzo di controllo di cui all'art.46 del presente Regolamento secondo i termini previsti nella Domanda di Ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, sul Mercato Hi-Mtf Segmento Order Driven deliberata secondo l'iter previsto dal presente Regolamento del Mercato.

Articolo 33 Verifica dei requisiti e delibera di ammissione alla quotazione

Il Responsabile della Funzione Listing verifica la sussistenza dei requisiti di cui ai Capitoli 1 e 2 del presente Titolo, la completezza e la correttezza formale della domanda e della relativa documentazione eventualmente integrata come previsto dall'art. 24. Successivamente, in presenza di una domanda corretta e completa, il Responsabile della Funzione Listing sottopone la domanda di ammissione al Comitato di Gestione del Mercato.

L'Amministratore Delegato di Hi-Mtf Sim S.p.A. sottopone la proposta di ammissione degli Strumenti Finanziari al Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A. ovvero decide l'ammissione alla negoziazione degli Strumenti Finanziari nell'ambito delle deleghe a lui conferite dal Consiglio di Amministrazione stesso.

Articolo 34 Esito della procedura

Il Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A., o direttamente l'Amministratore Delegato nell'ambito delle deleghe a lui conferite, tenuto conto della verifica di cui all'articolo precedente effettuata dal Comitato di Gestione, valuta la proposta di ammissione e la documentazione a supporto – potendone eventualmente richiederne integrazione – e delibera, a suo insindacabile giudizio, sull'ammissibilità alla negoziazione dello strumento finanziario sul Mercato OD.

In caso di esito positivo della procedura, l'ammissione dello strumento finanziario è comunicata agli Aderenti Diretti almeno il giorno prima dell'inizio delle negoziazioni tramite una specifica comunicazione pubblicata sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com), con le seguenti informazioni:

- a) operatore Specialista (se presente);
- b) data di avvio delle negoziazioni;
- c) quantità minima delle proposte di negoziazione (obbligo di quotazione) dell'Operatore Specialista (se presente);
- d) obbligo di differenziale massimo di prezzo (obbligo di spread) dell'Operatore Specialista (se presente);
- e) dati anagrafici;
- f) taglio minimo di negoziazione e suoi multipli;
- g) metodo di calcolo del rateo (se applicabile);

- h) depositaria;
- i) ciclo di regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A., o direttamente l'Amministratore Delegato nell'ambito delle deleghe a lui conferite, può respingere, dandone tempestiva comunicazione, la Domanda di ammissione alla negoziazione, qualora ritenga che non siano stati rispettati i requisiti previsti ai capitoli 1 e 2 del presente Titolo e/o che non possa aver luogo la formazione di un prezzo che consenta il regolare svolgimento delle negoziazioni sul mercato per lo strumento finanziario in oggetto, oppure per altra ragione.

Articolo 35 Termini dell'ammissione

L'ammissione o il rigetto della Domanda di Ammissione alla negoziazione è deliberato entro 90 giorni di mercato aperto decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui circostanze straordinarie non consentano il rispetto di tale termine, Hi-Mtf Sim S.p.A. ne darà preventiva comunicazione all'Aderente Diretto che ha presentato la Domanda di ammissione.

Articolo 36 Data di avvio delle negoziazioni

La data di avvio delle negoziazioni per Strumenti Finanziari per i quali sia stata deliberata l'ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf non potrà essere successiva a 60 giorni dalla data della delibera di ammissione.

Nel caso in cui circostanze straordinarie non consentano il rispetto di tale termine, Hi-Mtf Sim S.p.A. ne darà apposita comunicazione all'Aderente Diretto che abbia proposto l'ammissione degli Strumenti Finanziari, il quale sarà tenuto a presentare nuovamente la Domanda di Ammissione.

Articolo 37 Mantenimento dei requisiti di ammissione

L'Aderente Diretto si impegna a comunicare tempestivamente al Mercato le informazioni privilegiate di cui al Capo 3 art. 16 Comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate del Regolamento UE n. 596/2014.

L'Aderente Diretto si impegna a comunicare tempestivamente ad Hi-Mtf eventuali cambiamenti nel numero di azioni in circolazione unitamente ad eventuali cambiamenti nelle informazioni precedentemente comunicate ai fini della compilazione ed aggiornamento della Scheda Informativa dello strumento finanziario.

Ai fini del mantenimento dei requisiti di ammissione Hi-Mtf valuterà inoltre qualsiasi notizia o informazione riguardante qualsiasi comportamento posto in essere dall'Emittente o qualsiasi fatto riferibile allo stesso Emittente, alla sua attività, ai suoi esponenti aziendali, ai suoi soci di riferimento, idoneo ad arrecare un danno reputazionale al Mercato. L'Aderente Diretto si impegna a comunicare ad Hi-Mtf, tempestivamente, ogni notizia ed informazione a questo riguardo di cui venisse a conoscenza.

Hi-Mtf procederà alla preventiva sospensione dello strumento finanziario ed eventualmente all'applicazione dell'art. 74 e 89 del presente Regolamento del Mercato al verificarsi di qualsiasi circostanza che pregiudichi il mantenimento dei requisiti di ammissione da parte dell'Emittente.

Articolo 38 Modalità di cancellazione automatica dalle negoziazioni di strumenti finanziari a scadenza

Gli strumenti finanziari in scadenza saranno automaticamente esclusi dalle negoziazioni, con la seguente tempistica:

Hi-Mtf Sim S.p.A. per le azioni, certificati rappresentativi di azioni, quote o azioni di OICR considera il momento in cui l'emittente perda i suoi requisiti così come previsto all'art. 1 del presente Regolamento;

Per i Covered Warrants e Certificates, considera alternativamente:

- il giorno valuta antecedente l'ultimo giorno di valuta utile ai fini della presentazione per l'esercizio (anche anticipato) degli strumenti finanziari;
- il secondo giorno di valuta antecedente la data di scadenza dello strumento finanziario;
- il giorno previsto per la rilevazione del prezzo dell'attività sottostante laddove la rilevazione dell'importo di liquidazione a scadenza viene effettuata in anticipo rispetto alla scadenza dello strumento finanziario stesso. In quest'ultimo caso, sulla base delle caratteristiche dello strumento finanziario contenute nel regolamento dello strumento stesso e del tempo residuo a scadenza, Hi-Mtf Sim S.p.A. può disporre il posticipo della data di cancellazione automatica;

Obbligazioni e altri titoli di debito compresi Strumenti partecipativi, Obbligazioni Strutturate, Obbligazioni Cum Warrant, Titoli di Stato, Titoli Atipici e Asset Backed Securities:

- il secondo giorno valuta antecedente il giorno di rimborso (anche anticipato) dello strumento finanziario, Hi-Mtf Sim S.p.A. può disporre l'anticipo della data di cancellazione automatica a seguito di interventi analoghi da parte del mercato di riferimento e/o di comunicazioni o interventi del sistema di liquidazione;

Obbligazioni convertibili:

- il giorno valuta antecedente l'ultimo giorno di valuta utile per la conversione (anche anticipata) dello strumento finanziario.

Per i Diritti viene considerata per la scadenza il calendario relativo all'operazione societaria.

In tutti i casi in cui il giorno di cancellazione automatica non corrisponda ad un Giorno di mercato aperto, la data di cancellazione decorre dal primo Giorno di mercato aperto successivo.

TITOLO 4 MODALITA' E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DELLE NEGOZIAZIONI

Capitolo1 LE NEGOZIAZIONI

Articolo 39 Condizioni generali

Le negoziazioni sul Mercato OD si svolgono secondo il calendario di cui al successivo art. 42 e si distinguono:

- per quanto attiene al segmento relativo alle obbligazioni ed altri titoli di debito e titoli di debito rivenienti da cartolarizzazione in una fase di "negoziazione continua" ed in una "fase d'asta";
- per quanto attiene al segmento relativo alle azioni ed altri titoli di capitale di rischio, in una "fase d'asta";
- per quanto attiene ai segmenti relativo ai Covered warrant, Certificates e Quote o azioni di OICR in una fase di "negoziazione continua"

Articolo 40 Lotti di negoziazione

Hi-Mtf Sim S.p.A., all'atto dell'ammissione dello strumento finanziario, definirà:

- il lotto minimo negoziabile inteso come la quantità minima di ciascun Ordine e suoi multipli,
Il lotto minimo negoziabile dello strumento finanziario non può essere definito per quantità inferiori al taglio minimo, ove previsto, dal regolamento di emissione dello strumento stesso.

I lotti minimi negoziabili possono essere modificati in un momento successivo all'ammissione dandone pronta notizia con apposita comunicazione pubblicata sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Hi-Mtf Sim S.p.A. può modificare il lotto minimo attraverso apposita comunicazione pubblicata come indicato al precedente comma; tale comunicazione darà evidenza della data dalla quale decorreranno i nuovi lotti di negoziazione.

Articolo 41 Calendario di negoziazione e liquidazione

Hi-Mtf Sim S.p.A. adotta per il Mercato OD un proprio calendario mentre, per quanto riguarda la liquidazione, adotta il calendario Target ovvero il calendario Forex per gli strumenti finanziari regolati in divisa diversa da quella euro.

I calendari di cui al presente articolo sono pubblicati sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Hi-Mtf Sim S.p.A. darà pronta comunicazione circa eventuali deroghe al calendario di negoziazione mediante specifico avviso reso noto a tutti i partecipanti al Mercato ed altresì pubblicato sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Articolo 42 Modalità di negoziazione

Le negoziazioni su azioni, Certificates, Quote o azioni di OICR, certificati rappresentativi di azioni, altri titoli di capitale di rischio, nonché i relativi diritti di opzione, avvengono al loro prezzo unitario.

Le negoziazioni su obbligazioni ed altri titoli di debito e titoli di debito rivenienti da cartolarizzazione avvengono esprimendo il valore corrente in percentuale, posto quest'ultimo convenzionalmente pari a 100 (negoziiazione in centesimi).

Gli Ordini conferiti dagli Aderenti Diretti mantengono la priorità temporale e non sono modificabili, ma unicamente revocabili, fino all'orario di chiusura del Mercato OD.

Gli Ordini conferiti dagli Operatori Specialisti in conto proprio sono modificabili fino all'orario di chiusura del Mercato OD.

La conclusione dei contratti, per ciascuno strumento finanziario avviene, per le quantità disponibili, a parità di prezzo, seguendo il criterio di priorità temporale determinato dall'orario di immissione.

Per ogni contratto concluso il prezzo è pari a quello della proposta nel rispetto della priorità temporale.

Gli Ordini modificati perdono la priorità temporale acquisita se la modifica implica un aumento del quantitativo o una variazione del prezzo.

Articolo 43 Tick di negoziazione

I prezzi degli Ordini per ogni singolo strumento finanziario possono variare per valori pari o multipli dei "tick" di seguito specificati:

- Obbligazioni e titoli di debito e Titoli di debito rivenienti da cartolarizzazione: 0,01

- Azioni, certificati rappresentativi di azioni, altri titoli di capitale di rischio, nonché i relativi diritti di opzione e quote o azioni di OICR
(in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/588)

| Intervalli di prezzo | Fasce di liquidità | | | | | |
|--------------------------|---|--|---|--|--|--|
| | ≤ numero medio giornaliero di operazioni < 10 | 10 ≤ numero medio giornaliero di operazioni < 80 | 80 ≤ numero medio giornaliero di operazioni < 600 | 600 ≤ numero medio giornaliero di operazioni < 2 000 | 2 000 ≤ numero medio giornaliero di operazioni < 9 000 | 9 000 ≤ numero medio giornaliero di operazioni |
| 0 ≤ prezzo < 0,1 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 0,1 ≤ prezzo < 0,2 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
| 0,2 ≤ prezzo < 0,5 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0001 |
| 0,5 ≤ prezzo < 1 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 | 0.0001 |
| 1 ≤ prezzo < 2 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 | 0.0002 |
| 2 ≤ prezzo < 5 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.0005 |
| 5 ≤ prezzo < 10 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | 0.001 |
| 10 ≤ prezzo < 20 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.005 | 0.002 |
| 20 ≤ prezzo < 50 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.005 |
| 50 ≤ prezzo < 100 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| 100 ≤ prezzo < 200 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0.02 |
| 200 ≤ prezzo < 500 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.05 |
| 500 ≤ prezzo < 1 000 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| 1 000 ≤ prezzo < 2 000 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 |
| 2 000 ≤ prezzo < 5 000 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 |
| 5 000 ≤ prezzo < 10 000 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| 10 000 ≤ prezzo < 20 000 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 |
| 20 000 ≤ prezzo < 50 000 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 |
| 50 000 ≤ prezzo | 500 | 200 | 100 | 50 | 20 | 10 |

TITOLO 5 IL MERCATO OD – IL SEGMENTO RELATIVO ALLE OBBLIGAZIONI ED ALTRI TITOLI DI DEBITO

Capitolo 1 LE NEGOZIAZIONI

Articolo 44 Condizioni generali

Le negoziazioni sul Mercato OD, segmento relativo alle obbligazioni ed altri titoli di debito, si svolgono attraverso la fase di negoziazione continua e la fase d'asta.

Articolo 45 Prezzo medio ponderato

Il Prezzo medio ponderato di uno strumento finanziario è pari alla media ponderata dei contratti conclusi nel corso della giornata, sia nella fase di "negoziazione continua" che nella "fase d'asta".

Qualora nel corso della giornata non si siano concluse negoziazioni su un determinato strumento finanziario, il relativo Prezzo medio ponderato è pari al Prezzo medio ponderato dell'ultima giornata in cui si sono concluse negoziazioni.

Articolo 46 Prezzo di controllo

In assenza di un Prezzo medio ponderato Hi-Mtf Sim S.p.A., ai fini dell'ordinato, regolare e corretto svolgimento delle negoziazioni, potrà valorizzare un Prezzo di controllo.

Hi-Mtf Sim S.p.A. chiederà all'Aderente Diretto che ha presentato la Domanda di ammissione di cui all'art. 30 il Prezzo di controllo, la cui significatività dovrà risultare da documentazione ufficiale recente; quali prospetto, Offering Circular o altri documenti significativi ai fini della determinazione del prezzo. L'Aderente Diretto si impegna a comunicare al Mercato detto prezzo.

In assenza di un Prezzo di controllo, così come sopra descritto, i limiti di cui agli art. 53 e 58 non verranno applicati.

Il Prezzo di controllo è reso pubblico sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Articolo 47 Prezzo di avvio delle negoziazioni per le Obbligazioni Subordinate

In fase di avvio delle negoziazioni, l'Aderente è tenuto a far sì che l'Emittente stabilisca il Prezzo di avvio delle negoziazioni dello Strumento Finanziario, e deve comunicare tale Prezzo di avvio delle negoziazioni ad Hi-Mtf Sim S.p.A.

Il Prezzo di avvio delle negoziazioni è determinato dall'organo con funzione di supervisione strategica o dall'organo con funzione di gestione dell'Emittente.

Lo spread rispetto al tasso risk free coerente con la durata dello strumento implicito nel Prezzo di avvio delle negoziazioni deve risultare chiaramente dalla documentazione fornita, così come i criteri che hanno portato alla sua determinazione nonché il rating dell'emissione, se assegnato.

L'Emittente ha inoltre la facoltà di fornire una tabella comparativa di raffronto di detto spread con quello di strumenti subordinati analoghi emessi da emittenti comparabili come settore e fondamentali.

In fase di avvio delle negoziazioni, il Prezzo di riferimento coincide con il Prezzo di avvio delle negoziazioni.

L'Aderente Diretto dovrà inoltrare una comunicazione ufficiale al Mercato contenente il Prezzo di avvio delle negoziazioni di cui al presente articolo secondo i termini previsti nella Domanda di Ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, sul Mercato Hi-Mtf Segmento Order Driven.

Il Prezzo di avvio delle negoziazioni e le ulteriori informazioni acquisite vengono pubblicate senza indugio sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Articolo 48 Prezzo di riferimento

Il Prezzo di riferimento di uno strumento finanziario è pari al Prezzo medio ponderato, ovvero se quest'ultimo dovesse mancare, al Prezzo di controllo se valorizzato.

Per le Obbligazioni Subordinate, in fase di avvio delle negoziazioni, il Prezzo di riferimento è pari al Prezzo di avvio delle negoziazioni così come definito nell'art. 47 del presente Regolamento.

Articolo 49 Gli ordini immessi nelle fasi di negoziazione continua e di asta

Gli Ordini immessi contengono almeno le informazioni relative:

- allo strumento finanziario;
- alla quantità (in acquisto e/o in vendita), nel rispetto del lotto minimo;
- al prezzo (in acquisto e/o in vendita).

Gli Ordini devono essere immessi:

“a prezzo limitato”;

Gli Ordini possono essere specificati con le seguenti modalità di esecuzione:

- “valido solo asta” (good till auction): l'Ordine può essere inserito sia nella fase di continua, sia nella fase di pre-asta e viene eseguito, anche parzialmente, esclusivamente nella “fase d'asta” per le quantità disponibili ed al Prezzo d'asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato al termine dell'asta.
- “valida sino a cancellazione” (good till day): l'Ordine può essere inserito sia nella fase di continua, sia nella fase di pre-asta e viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili al prezzo indicato in fase di continua o al Prezzo d'asta in fase d'asta; l'eventuale saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione, ovvero fino alla chiusura dell'orario di negoziazione della seduta e/o fino a revoca da parte del soggetto che lo ha immesso.
- “valida sino a data” (good till date): l'Ordine può essere inserito sia nella fase di continua, sia nella fase di pre-asta e viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al prezzo indicato in fase di continua o al Prezzo d'asta in fase d'asta; l'eventuale saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione, ovvero per un periodo non superiore alla data indicata e/o fino a revoca da parte del soggetto che ha immesso l'ordine. La data indicata non potrà essere successiva a 30 giorni calcolati a partire dal giorno successivo alla data di inserimento dell'ordine.
- “esegui e cancella” (immediate or cancel): l'Ordine può essere inserito solo nella fase di continua e viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili e al prezzo indicato; l'eventuale saldo residuo viene cancellato automaticamente;
- “tutto o niente” (fill or kill): l'Ordine può essere inserito solo nella fase di continua e viene eseguito unicamente per l'intero quantitativo indicato al momento dell'inserimento ed alle condizioni di prezzo indicate; se ciò non fosse possibile, la proposta viene cancellata automaticamente.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni Hi-Mtf determina in 8.000.000 il quantitativo nominale massimo degli ordini sugli strumenti finanziari.

Per gli strumenti finanziari quotati in divise diverse dall'Euro tale quantitativo nominale massimo è calcolato facendo riferimento al cambio relativo alla giornata precedente di negoziazione.

Hi-Mtf Sim S.p.A. rifiuta automaticamente l'immissione di Ordini che:

- Presentano prezzi non coerenti con i Tick di negoziazione, di cui all'art. 44;
- Propongono quantità, che non siano uguali o multiple dei Lotti di negoziazione di cui all'art. 41.

Hi-Mtf Sim S.p.A. rifiuta automaticamente Ordini con modalità "valida sino a data" che presentano come data di scadenza un giorno successivo, rispetto alla data di inserimento dell'ordine, di oltre 30 giorni.

Tale rifiuto è comunicato con apposito messaggio.

Articolo 50 La fase di negoziazione continua

La conclusione delle negoziazioni, nella fase di negoziazione continua, avviene per le quantità disponibili mediante l'abbinamento automatico degli Ordini presenti sul Mercato aventi segno contrario.

Articolo 51 Orari della fase di negoziazione continua

L'orario di tale fase è stabilito dalle 8:40 alle 17:00.

Dalle 8:40 alle 9:00 è prevista una fase di pre-negoziazione nella quale gli Operatori Specialisti possono immettere Ordini.

L'eventuale immissione di Ordini da parte degli Aderenti Diretti nella fase di pre-negoziazione è automaticamente rifiutata.

Hi-Mtf Sim S.p.A. può stabilire orari di negoziazione difformi da quanto sopra indicato per specifiche giornate di negoziazione dandone comunicazione con ragionevole anticipo.

Articolo 52 Limiti di variazione dei prezzi nella fase di negoziazione continua

Hi-Mtf Sim S.p.A., ai fini del controllo automatico delle regolarità delle contrattazioni, stabilisce i seguenti limiti di variazione di prezzo degli Ordini:

Primo Limite: limite massimo di variazione degli Ordini rispetto all'ultimo Prezzo di riferimento:

| Tipologia strumento finanziario | Primo limite |
|---|--------------|
| Obbligazioni e altri titoli di debito, Titoli rivenienti da cartolarizzazione | 10% |

Gli Ordini che non rispettino tale parametro vengono automaticamente rifiutati.

Secondo limite: limite massimo di variazione tra due contratti consecutivi sullo stesso strumento finanziario conclusi nell'arco di una stessa giornata:

| Tipologia strumento finanziario | Secondo limite |
|---|----------------|
| Obbligazioni e altri titoli di debito, Titoli rivenienti da cartolarizzazione | 10% |

Gli Ordini aventi uno scostamento di prezzo, rispetto al precedente contratto concluso, superiore al “secondo limite” sono rifiutati.

Hi-Mtf Sim S.p.A. Può ampliare, per periodi limitati e definiti, i limiti sopra indicati su uno o più strumenti finanziari, qualora si riscontrino particolari condizioni di mercato.

Tali ampliamenti sono resi pubblici nella Sezione Informativa del Mercato e sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Articolo 53 Prezzo riferimento continua

Il Prezzo riferimento continua di uno strumento finanziario è pari alla media ponderata dei contratti conclusi nel corso della giornata durante la sola fase di “negoziazione continua”.

Articolo 54 La fase d’asta

La conclusione delle negoziazioni, nella fase d’asta, avviene attraverso l’abbinamento automatico degli Ordini al Prezzo teorico d’asta.

Articolo 55 Il Prezzo teorico d’asta

Il Prezzo teorico d’asta è determinato come segue:

- 1) Il Prezzo teorico d’asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggior quantitativo di strumenti finanziari;
- 2) A parità di quantità negoziabili a prezzi diversi, il Prezzo teorico d’asta è il prezzo che produce il minor sbilancio (quantitativo non incrociabile di titoli corrispondenti alle proposte di negoziazione aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo di conclusione dei contratti);
- 3) A parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio, il Prezzo teorico d’asta è il prezzo più prossimo all’ultimo Prezzo di riferimento (se presente);
- 4) A parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio e con prezzi equidistanti dall’ultimo Prezzo di riferimento (se presente), il Prezzo teorico d’asta è il prezzo maggiore tra i due equidistanti.

Articolo 56 Orari della fase d’asta

L’orario di tale fase è stabilito, dal lunedì al venerdì, dalle 17:00 alle 17:30.

Dalle 17:00 alle 17:05 è prevista una fase di buio tecnico.

Dalle 17:05 alle 17:20 è prevista una fase di pre-asta nella quale gli Aderenti Diretti possono immettere Ordini, mentre dalle 17:20 alle 17:30 è prevista la fase di asta.

Nella fase d’asta confluiranno tutti gli Ordini immessi con le modalità di cui al precedente art. 48 *valido sino a cancellazione*, *valido sino a data* (che non hanno trovato esecuzione o hanno avuto esecuzione parziale) e *valido solo asta*, ad eccezione degli ordini inseriti con modalità *Esegui e Cancella*, *Tutto o Niente*.

Articolo 57 Limiti di variazione dei prezzi nella fase d’asta relativa alle obbligazioni e altri titoli di debito

Hi-Mtf Sim S.p.A., ai fini del controllo automatico delle regolarità delle contrattazioni, stabilisce i seguenti limiti di variazione di prezzo:

Primo Limite: limite massimo di variazione del Prezzo teorico d’asta rispetto all’ultimo Prezzo riferimento continua:

| | |
|---|--------------|
| Tipologia strumento finanziario | Primo limite |
| Obbligazioni e altri titoli di debito, Titoli rivenienti da cartolarizzazione | 10% |

Tale limite non si applica, su un determinato strumento finanziario, qualora, nella fase di continua, non si siano concluse negoziazioni.

Nel caso detto scostamento venga superato non è validato il Prezzo d'asta e non vengono conclusi i contratti.

Secondo limite: limite massimo di variazione del Prezzo teorico d'asta rispetto all'ultimo Prezzo di riferimento:

| | |
|---|----------------|
| Tipologia strumento finanziario | Secondo limite |
| Obbligazioni e altri titoli di debito, Titoli rivenienti da cartolarizzazione | 10% |

Nel caso detto scostamento venga superato non è validato il Prezzo d'asta e non vengono conclusi i contratti.

In questo caso, su un determinato strumento finanziario, nella seduta d'asta successiva il limite non verrà applicato.

Hi-Mtf Sim S.p.A. Può ampliare, per periodi limitati e definiti, i limiti sopra indicati su uno o più strumenti finanziari, qualora si riscontrino particolari condizioni di mercato.

Tali ampliamenti sono resi pubblici nella Sezione Informativa del Mercato e sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Articolo 58 Prezzo d'asta

Il Prezzo d'asta di uno strumento finanziario è il prezzo al quale vengono conclusi i contratti nella fase d'asta della giornata di negoziazione.

Articolo 59 Cancellazione automatica

Al termine della fase d'asta, verranno cancellati dal Mercato OD tutti gli ordini *Valido Solo Asta*, *Valido Sino a Cancellazione* e *Valido Sino a Data* in scadenza nel medesimo giorno.

TITOLO 6 IL MERCATO OD SEGMENTO AZIONARIO

Capitolo 1 LE NEGOZIAZIONI

Articolo 60 Condizioni generali

Le negoziazioni sul Mercato OD Segmento Azionario, si svolgono attraverso la fase di asta.

Articolo 61 La fase d'asta

La conclusione delle negoziazioni nella fase d'asta avviene attraverso l'abbinamento automatico degli Ordini al Prezzo teorico d'asta.

Articolo 62 Periodo di osservazione

Il Periodo di osservazione è individuato in un periodo della durata di 12 mesi all'interno del quale si misura la consistenza degli scambi per la determinazione del Prezzo di riferimento.

Il Periodo di osservazione è riferito in via autonoma a ciascuno strumento finanziario. In fase di avvio delle negoziazioni, il Periodo di osservazione decorre dalla prima giornata di negoziazione dello strumento medesimo. Successivamente, il Periodo di osservazione ha inizio dalla prima giornata di negoziazione successiva al verificarsi di una circostanza che implichi, secondo quanto previsto dal presente Regolamento, la modifica del Prezzo di riferimento.

Articolo 63 Periodi intermedi di osservazione

Il Periodo di osservazione è suddiviso in sei Periodi intermedi di osservazione della durata di 2 mesi ciascuno, all'interno dei quali si misura la consistenza degli scambi al fine di determinare un eventuale allargamento dei Limiti di inserimento degli ordini e Validazione del Prezzo teorico d'asta così da facilitare l'incontro tra domanda e offerta.

Articolo 64 Soglie di significatività

Sono previste le seguenti soglie di significatività:

- Soglia minima di periodo: rappresenta un controvalore di scambi minimo, misurato in modo indipendente al termine di ciascun Periodo intermedio di osservazione, al mancato raggiungimento del quale sarà automaticamente ampliato il Limite di inserimento ordini e di Validazione del Prezzo teorico d'asta.

La Soglia minima è definita come percentuale della Capitalizzazione di Mercato dello strumento finanziario ed è scelta all'inizio del Periodo di osservazione dall'Emittente, e comunicata ad Hi-Mtf dall'Aderente Diretto, all'interno di un intervallo stabilito dal Mercato.

- Soglia minima cumulata: è data dalla somma delle Soglie minime di periodo a partire dall'inizio del Periodo di Osservazione.
- Soglia di riferimento: rappresenta un controvalore di scambi misurato, in occasione di ogni asta, in modo cumulato all'interno dell'intero Periodo di osservazione al raggiungimento del quale sarà definito il nuovo Prezzo di riferimento calcolato come media dei Prezzi delle aste tenutesi dall'inizio del Periodo di osservazione, ponderati per i volumi. La Soglia di riferimento è definita come percentuale della Capitalizzazione di Mercato dello strumento finanziario ed è scelta all'inizio del Periodo di osservazione dall'Emittente, e comunicata ad Hi-Mtf dall'Aderente Diretto, all'interno di un intervallo stabilito dal Mercato.
- Soglia di liquidità: rappresenta un controvalore di scambi minimo misurato in modo cumulato alla fine dell'intero Periodo di osservazione e alla fine del Periodo di controllo, al mancato raggiungimento del quale troverà applicazione quanto disposto dall'art. 73 lettera b) del

presente Regolamento. La Soglia di liquidità è definita come la somma delle 6 soglie minime stabilite per ciascun Periodo intermedio di osservazione ed è minore o uguale alla Soglia di Riferimento.

La Soglia di Riferimento e la Soglia Minima di periodo sono scelte da parte dell'Emittente, e comunicate ad Hi-Mtf dall'Aderente Diretto, all'inizio del Periodo di osservazione e potranno essere modificate una sola volta nel corso del suddetto periodo con preavviso di 15 giorni.

L'Emittente, per il tramite dell'Aderente Diretto, dovrà inoltrare una comunicazione ufficiale al Mercato contenente la Soglia di Riferimento e la Soglia Minima di periodo non oltre 15 giorni antecedenti la data di avvio delle negoziazioni dello strumento finanziario, in caso di prima quotazione.

Per la prima asta successiva al ricalcolo del Prezzo di riferimento i valori (Limiti e Soglie) verranno ripristinati alle condizioni iniziali del precedente Periodo di osservazione; l'Emittente per il tramite dell'Aderente Diretto, ha la facoltà di variare i sopracitati valori entro 3 mesi con preavviso di almeno 15 giorni.

Hi-Mtf pubblica gli intervalli relativi alla Soglia Minima di periodo ed alla Soglia di Riferimento, annualmente, all'interno del proprio sito internet (www.himtf.com) e si riserva la facoltà di modificarli dandone opportuna comunicazione.

Articolo 65 Prezzo d'asta

Il Prezzo d'asta di uno strumento finanziario è il prezzo al quale vengono conclusi i contratti nella fase d'asta della giornata di negoziazione.

Il Prezzo d'asta è pubblicato nella Sezione Informativa del Mercato e sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Il Prezzo di d'asta non coincide necessariamente con il prezzo di Riferimento dello strumento finanziario.

Articolo 66 Prezzo di avvio delle negoziazioni

In fase di avvio delle negoziazioni, l'Aderente è tenuto a far sì che l'Emittente stabilisca il Prezzo di avvio delle negoziazioni dello Strumento Finanziario, e deve comunicare tale Prezzo di avvio delle negoziazioni ad Hi-Mtf Sim S.p.A.

Il Prezzo di avvio delle negoziazioni è determinato dall'organo con funzione di supervisione strategica dell'Emittente, con il parere favorevole dell'organo con funzioni di controllo.

Il Prezzo di avvio delle negoziazioni deve essere calcolato avendo riferimento a informazioni e documentazione societaria recente, e comunque di data non anteriore a 6 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni, e deve essere confermato dal parere redatto da un esperto terzo indipendente, nominato dall'Organo con funzioni di supervisione strategica dell'Emittente, ed in possesso di elevati requisiti di professionalità. L'organo con funzioni di supervisione strategica della società nomina l'esperto e ne valuta sia l'indipendenza, sia la professionalità. Le relative considerazioni devono risultare analiticamente dal verbale dell'Organo con funzioni di supervisione strategica dell'Emittente.

In fase di avvio delle negoziazioni, il Prezzo di riferimento coincide con il Prezzo di avvio delle negoziazioni.

L'Aderente Diretto dovrà inoltrare una comunicazione ufficiale al Mercato contenente il Prezzo di avvio delle negoziazioni di cui al presente articolo secondo i termini previsti nella Domanda di Ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, sul Mercato Hi-Mtf Segmento Order Driven.

Il Prezzo di avvio delle negoziazioni è pubblicato senza indugio sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Articolo 67 Prezzo di riferimento

Il Prezzo di riferimento è il prezzo al quale sono applicati i Limiti di inserimento degli ordini e Validazione del Prezzo d'asta.

Il Prezzo di riferimento viene ricalcolato al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

- Raggiungimento della “Soglia di riferimento”: il Prezzo di riferimento viene ricalcolato (non appena raggiunta la soglia e avrà validità dall'asta immediatamente successiva) come media dei prezzi delle aste tenutesi dall'inizio del Periodo di osservazione, ponderati per i volumi;
- Mancato raggiungimento della “Soglia di riferimento”, nell'intero Periodo di osservazione, unitamente al raggiungimento della “Soglia di liquidità”: il Prezzo di riferimento viene ricalcolato (al termine del Periodo di osservazione avente validità dall'asta immediatamente successiva) come media dei Prezzi delle aste tenutesi dall'inizio del Periodo di osservazione, ponderati per i volumi.

Il Prezzo di riferimento non viene ricalcolato al verificarsi della seguente condizione:

- Mancato raggiungimento della “Soglia di riferimento”, nell'intero Periodo di osservazione, unitamente al mancato raggiungimento della “Soglia di liquidità” così come richiamata dall'art. 72 comma b) del presente Regolamento.

Hi-Mtf ha facoltà di chiedere all'Emittente, per il tramite dell'Aderente Diretto, un nuovo Prezzo di riferimento in occasione di circostanze ordinarie, quali ad esempio nuovi significativi risultati di bilancio, o straordinarie, tra cui quelle definite nell'art. 88, e comunque in occasione di operazioni straordinarie sul capitale, che determinino un significativo mutamento degli aspetti patrimoniali dell'Emittente.

Articolo 68 Il Prezzo teorico d'asta

Il Prezzo teorico d'asta è determinato come segue:

- 1) Il Prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggior quantitativo di strumenti finanziari;
- 2) A parità di quantità negoziabili a prezzi diversi, il Prezzo teorico d'asta è il prezzo che produce il minor sbilancio (quantitativo non incrociabile di titoli corrispondenti alle proposte di negoziazione aventi prezzi uguali o migliori rispetto al prezzo di conclusione dei contratti);
- 3) A parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio, il Prezzo teorico d'asta è il prezzo più prossimo all'ultimo Prezzo di riferimento;
- 4) A parità di quantità negoziabili a prezzi diversi con identico sbilancio e con prezzi equidistanti dall'ultimo Prezzo di riferimento, il Prezzo teorico d'asta è il prezzo maggiore tra i due equidistanti.

Articolo 69 Orari della fase d'asta

L'orario di tale fase è stabilito, nella sola giornata del venerdì, dalle 11:46 alle 12:00.

Dalle 9:00 alle 17:30, per le giornate dal lunedì al giovedì, e dalle 9:00 alle 11:45 per la giornata del venerdì, è prevista una fase di pre-asta nella quale gli Aderenti Diretti possono immettere Ordini.

Nel caso l'asta settimanale, fissata nella giornata del venerdì, coincida con una festività prevista dal calendario di negoziazione del segmento del mercato, la fase d'asta viene anticipata al precedente giorno lavorativo nel quale, pertanto, la fase di pre-asta avrà luogo dalle 9:00 alle 11:45.

Hi-Mtf Sim S.p.A. può stabilire orari di negoziazione difformi da quanto sopra indicato per specifiche giornate di negoziazione dandone comunicazione con ragionevole anticipo sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Articolo 70 Gli ordini immessi

Gli Ordini immessi contengono almeno le informazioni necessarie per consentire ad Hi-Mtf di rispettare il Regolamento 2017/580 (UE) in materia di conservazione dei dati pertinenti agli ordini sugli strumenti finanziari, relativamente:

- allo strumento finanziario;
- alla quantità nel rispetto del lotto minimo;
- al tipo di operazione (in acquisto o in vendita);
- al prezzo (in acquisto o in vendita);
- codice identificativo del cliente;
- codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo all'interno dell'operatore che è responsabile della decisione di investimento;
- codice utilizzato per identificare la persona o l'algoritmo che è responsabile dell'esecuzione della proposta;
- alle modalità di esecuzione e riportano una specifica indicazione quando originino da un algoritmo.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle negoziazioni Hi-Mtf determina in 8.000.000 il quantitativo nominale massimo degli ordini sugli strumenti finanziari.

Per gli strumenti finanziari quotati in divise diverse dall'Euro tale quantitativo nominale massimo è calcolato facendo riferimento al cambio relativo alla giornata precedente di negoziazione.

Gli Ordini possono essere immessi esclusivamente "a prezzo limitato".

Gli Ordini possono essere specificati con le seguenti modalità di esecuzione:

"valido solo asta": l'Ordine può essere inserito solo il giorno d'asta e viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al Prezzo d'asta; l'eventuale saldo residuo viene cancellato al termine dell'asta;

"valida sino a data": l'Ordine viene eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al Prezzo d'asta; l'eventuale saldo residuo rimane sul book fino alla sua completa esecuzione, ovvero per un periodo non superiore alla data indicata e/o fino a revoca da parte dell'Aderente Diretto. L'Ordine immesso con modalità "valida sino a data" dovrà avere come data termine validità un giorno d'asta, che non potrà comunque essere successivo a 60 giorni calcolati a partire dal giorno successivo alla data di inserimento dell'ordine.

Hi-Mtf Sim S.p.A. rifiuta automaticamente l'immissione di Ordini che:

- a) presentano prezzi non coerenti con i Tick di negoziazione, di cui all'art. 43;
- b) propongono quantità, che non siano uguali o multiple dei lotti di negoziazione di cui all'art. 40.

Hi-Mtf Sim S.p.A. rifiuta automaticamente Ordini con modalità "valida sino a data" immessi nella fase d'asta relativa ad azioni e altri titoli di capitale di rischio che non abbiano come data scadenza un

giorno d'asta, oppure che abbiano come data scadenza un giorno d'asta successivo, rispetto alla data di inserimento dell'ordine, di oltre 60 giorni.

Tale rifiuto è comunicato con apposito messaggio.

Articolo 71 Limiti di inserimento ordini e di validazione del Prezzo teorico d'asta relativi alle azioni e altri capitali di rischio

Ai fini del controllo automatico della regolarità delle contrattazioni, sono stabiliti i seguenti limiti di variazione di prezzo degli Ordini:

Limiti di inserimento degli ordini: limite massimo di variazione del prezzo di inserimento degli ordini rispetto al Prezzo di riferimento. Gli Ordini immessi al di fuori di tali limiti sono automaticamente rifiutati.

Limiti di validazione del Prezzo teorico d'asta: limite massimo di variazione del Prezzo teorico d'asta rispetto al Prezzo di riferimento. Non sarà validato il Prezzo teorico d'asta che non rispetti tale limite e, conseguentemente, non saranno conclusi contratti.

I Limiti di inserimento degli ordini e di validazione del Prezzo teorico d'asta sono definiti come percentuali del Prezzo di riferimento. Hi-Mtf pubblica tali limiti annualmente sul sito internet www.himtf.com mantenendoli aggiornati.

In fase di avvio delle negoziazioni relative ad uno strumento finanziario, l'Emittente comunica al Mercato per il tramite dell'Aderente Diretto i predetti limiti, scelti all'interno di un intervallo stabilito da Hi-Mtf.

In particolare, l'Emittente comunica al Mercato, così come stabilito nell'art. 31, sia i limiti validi per l'avvio delle negoziazioni, sia i limiti validi per i successivi eventuali ampliamenti nel corso dei Periodi intermedi di osservazione.

L'Aderente Diretto dovrà far pervenire al Mercato, mediante una comunicazione ufficiale, i limiti di cui al presente articolo non oltre 15 giorni antecedenti la data di avvio delle negoziazioni dello strumento finanziario, in caso di prima quotazione.

Successivamente alla data di avvio delle negoziazioni, ovvero alla data di inizio di un Periodo di osservazione, i limiti di cui sopra possono variare al verificarsi delle seguenti circostanze:

- Mancato raggiungimento della "Soglia minima di periodo" al termine di un Periodo intermedio di osservazione: i Limiti di inserimento degli ordini e validazione del Prezzo teorico d'asta saranno automaticamente ampliati in base a quanto scelto dall'emittente, all'inizio del Periodo di osservazione, e comunicato al Mercato per il tramite dell'Aderente Diretto, all'interno dell'intervallo definito da Hi-Mtf. Hi-Mtf pubblica detto intervallo sul sito internet www.himtf.com e si riserva la facoltà di modificarlo dandone opportuna comunicazione;
- Raggiungimento della "Soglia minima di periodo e mancato raggiungimento della "Soglia minima cumulata" al termine di un Periodo intermedio di osservazione: I limiti di inserimento ordini e di validazione del prezzo teorico d'asta non subiscono variazioni rispetto al periodo intermedio precedente.
- Raggiungimento della "Soglia minima di periodo" e raggiungimento della "Soglia minima cumulata" al termine di un Periodo intermedio di osservazione: Nel caso in cui il prezzo medio ponderato delle aste del periodo intermedio corrente risulti all'interno dei limiti di inserimento degli ordini e dei limiti di validazione del prezzo teorico del periodo intermedio precedente tali limiti verranno riportati ai valori del periodo intermedio precedente.
Nel caso in cui il prezzo medio ponderato delle aste del periodo intermedio corrente risulti al di fuori dei limiti di inserimento degli ordini e dei limiti di validazione del prezzo teorico del periodo intermedio precedente tali limiti rimarranno invariati

- Mancato raggiungimento della “Soglia di liquidità” al termine del Periodo di osservazione: Hi-Mtf può intervenire in modo significativo sui Limiti di inserimento degli ordini e Validazione del Prezzo teorico d’asta, al fine di favorire la liquidabilità dello strumento finanziario;
- Raggiungimento della “Soglia minima di periodo” e mancato raggiungimento della “Soglia di riferimento”: al termine di un Periodo intermedio di osservazione i Limiti di inserimento degli ordini e validazione del Prezzo teorico d’asta potranno essere ampliati in base a quanto scelto dall’Emittente all’interno dell’intervallo definito da Hi-Mtf e comunicati al Mercato per il tramite dell’Aderente Diretto;
- Ricalcolo del Prezzo di riferimento: i Limiti di inserimento degli ordini e validazione del Prezzo teorico d’asta saranno ridefiniti secondo la modalità adottata in fase di avvio delle negoziazioni.

Per la prima asta successiva al ricalcolo del Prezzo di Riferimento i valori (Limiti e Soglie) verranno ripristinati alle condizioni iniziali del precedente Periodo di osservazione; l’Emittente, per il tramite dell’Aderente Diretto, ha la facoltà di variare i sopracitati valori entro 3 mesi con preavviso di almeno 15 giorni.

Hi-Mtf Sim S.p.A. può intervenire, per periodi limitati e definiti, sui limiti sopra indicati relativamente ad uno o più strumenti finanziari, qualora si riscontrino particolari condizioni di mercato.

Tali modifiche sono rese pubbliche nella Sezione Informativa del Mercato e sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Articolo 72 Fine del Periodo di osservazione

Alla fine del Periodo di osservazione potranno verificarsi alternativamente le seguenti circostanze, nel caso in cui non sia stata raggiunta la Soglia di riferimento:

- a) il controvalore totale scambiato nel corso del Periodo di osservazione ha superato quello definito dalla Soglia di liquidità.

In questo caso verrà calcolato un nuovo Prezzo di riferimento come media dei prezzi delle aste tenutesi dall’inizio del Periodo di osservazione, ponderati per i volumi; i limiti verranno ridefiniti secondo la modalità adottata in fase di avvio delle negoziazioni.

- b) il controvalore totale scambiato nel corso del Periodo di osservazione non ha superato quello definito dalla Soglia di liquidità.

In tal caso il mercato esaminerà la quantità degli ordini in acquisto ed in vendita presenti sul book di negoziazione al termine dell’ultima asta del periodo di osservazione.

Nel caso in cui si manifesti una netta prevalenza degli ordini in vendita il mercato assumerà come nuovo Prezzo di riferimento il limite di prezzo più basso degli ordini in vendita presenti nel book di negoziazione; l’Emittente, per il tramite dell’Aderente Diretto, potrà in alternativa fornire un nuovo Prezzo di riferimento. In questo caso il Prezzo di riferimento sarà quello fornito dall’Emittente.

Nel caso in cui si manifesti una netta prevalenza degli ordini in acquisto il mercato assumerà come nuovo Prezzo di riferimento il limite di prezzo più alto degli ordini in acquisto presenti nel book di negoziazione; l’Emittente, per il tramite dell’Aderente Diretto, potrà in alternativa fornire un nuovo Prezzo di riferimento. In questo caso il Prezzo di riferimento sarà quello fornito dall’Emittente.

Nel susseguente Periodo di controllo, della durata di 6 mesi, suddiviso in tre Periodi intermedi di controllo della durata di 2 mesi ciascuno sarà dimezzato il valore delle Soglie di significatività indicate dall’Emittente e verranno azzerati i valori fino ad allora cumulati (nel Periodo di osservazione); per determinare il raggiungimento delle soglie si terrà conto esclusivamente del controvalore derivante dai contratti eseguiti nel Periodo di controllo. I Limiti di cui all’art. 71

saranno inizialmente fissati ad un livello percentuale pari a quello valido nell'ultima giornata d'asta. Qualora al termine del primo Periodo intermedio di controllo non fosse raggiunta la Soglia minima, i limiti precedentemente descritti verranno raddoppiati. Il raddoppio dei limiti sarà ripetuto al termine di successivi Periodi intermedi di controllo, sino a che non venga raggiunta la Soglia minima.

Al termine del Periodo di controllo di 6 mesi se non è stata raggiunta la soglia di liquidità le contrattazioni proseguiranno nei successivi periodi intermedi con l'ultimo livello di Limiti di inserimento ordini sino al raggiungimento della Soglia di riferimento che determinerà il calcolo del nuovo Prezzo di riferimento come media dei prezzi delle aste del periodo di Controllo e successivi ponderati per i volumi.

Articolo 73 Cancellazione automatica

Al termine della fase d'asta, vengono cancellati dal segmento "Order Driven" del Mercato tutti gli ordini *Valido Solo Asta e Validi Sino Data* in scadenza nel medesimo giorno.

Articolo 74 Gestione dell'esclusione dalle contrattazioni di uno strumento finanziario

Al termine del Periodo di osservazione, nel caso in cui non sia stata raggiunta la Soglia di liquidità, l'Emittente ha la facoltà di chiedere al Mercato, tramite l'Aderente Diretto, l'esclusione dalle contrattazioni dello strumento finanziario.

La protezione dell'investitore deve comunque essere garantita tramite l'impegno da parte dell'Emittente di acquistare direttamente o tramite un soggetto terzo, gli strumenti finanziari in circolazione, su richiesta dei relativi titolari, oppure inoltrando al Mercato l'attestato dell'ammissione a quotazione dello strumento finanziario in un Mercato Regolamentato o in un altro sistema multilaterale di trading, regolarmente approvato e funzionante in un Paese dell'Unione Europea.

Hi-Mtf Sim S.p.A. si riserva la facoltà di escludere dalle contrattazioni lo strumento finanziario in base a quanto stabilito negli art. 89 e 90 del presente Regolamento di Mercato.

TITOLO 7 SEZIONE COLLOCAMENTO

Capitolo 1 CONDIZIONI E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Articolo 75 Condizioni generali

Il presente Titolo disciplina la funzionalità, rivolta agli Emittenti di strumenti finanziari obbligazionari che per il tramite di Intermediari Incaricati, Aderenti Diretti al mercato, intendono procedere con il collocamento diretto di tali strumenti sul Mercato Hi-Mtf.

L'attività di distribuzione sul Mercato Sezione Collocamento si può svolgere attraverso una fase di negoziazione continua eventualmente seguita da una fase di asta.

La presenza della fase di asta è opzionale e viene comunicata al Mercato da parte dell'Intermediario Incaricato, che richiede il collocamento, all'atto della presentazione della Domanda di Ammissione degli strumenti finanziari.

Articolo 76 Caratteristiche del collocamento

L'Intermediario Incaricato, che richiede il collocamento tramite il Mercato, comunica le caratteristiche del collocamento almeno 3 giorni prima della data di inizio distribuzione. Nel caso di strumenti finanziari riferibili ad emittenti non presenti sul mercato Hi-Mtf, il nome del nuovo emittente deve essere comunicato almeno 10 giorni prima della data di inizio distribuzione.

- Codice ISIN dello strumento finanziario;
- Denominazione emittente;
- Valore nominale dello strumento finanziario;
- Ammontare totale dell'offerta;
- Valuta di regolamento;
- Data di godimento;
- Data di scadenza;
- Data di regolamento;
- Modalità di rimborso;
- Interessi annui lordi;
- Prezzo fisso di offerta;
- Data inizio collocamento;
- Data chiusura collocamento;
- Date, orari e fasi di negoziazione;
- Importo minimo sottoscrivibile.

Articolo 77 Prezzo di offerta

Il Prezzo di offerta dello strumento finanziario è fisso e viene comunicato al Mercato, in fase di avvio del periodo di distribuzione, da parte dell'Intermediario Incaricato del collocamento.

Il Prezzo di offerta dovrà risultare da documentazione ufficiale recente così come stabilito dagli articoli 31 e 32 del presente Regolamento.

Articolo 78 Modalità di negoziazione

Fase di negoziazione continua

L'Intermediario Incaricato o gli Intermediari Incaricati del collocamento sono gli unici Partecipanti abilitati ad immettere proposte in vendita al prezzo fisso di offerta.

Ogni Intermediario Incaricato può immettere una sola proposta in vendita; la somma dei quantitativi delle proposte, immesse da tutti gli Intermediari Incaricati, non può superare l'ammontare totale dell'offerta.

Gli Aderenti Diretti possono immettere solo proposte in acquisto "a prezzo limitato" pari al prezzo fisso di offerta ovvero "senza limite di prezzo", e non modificabili.

Gli ordini immessi saranno di tipo:

- "Good till cancel", ovvero validi per la giornata di immissione dell'ordine e per quelle successive fino alla chiusura del periodo di offerta o all'eventuale cancellazione.

Hi-Mtf rifiuta automaticamente l'immissione di ordini che:

- presentano prezzi non coerenti con il prezzo di offerta;
- propongono quantità che non siano uguali o multiple dell'importo minimo sottoscrivibile.

Tale rifiuto è comunicato con apposito messaggio.

Gli ordini di acquisto permarranno sul book anche in caso di temporanea assenza dell'Intermediario Incaricato o degli Intermediari Incaricati del collocamento.

Qualora l'Emittente opti per l'eventuale chiusura anticipata ovvero decida di estendere il periodo di offerta, dovrà tempestivamente far pervenire al Mercato il relativo avviso, per il tramite dell'Intermediario Incaricato del collocamento.

Fase di asta

L'intermediario Incaricato o gli Intermediari Incaricati del collocamento sono gli unici Partecipanti abilitati ad immettere proposte in vendita nella fase d'asta.

Gli Aderenti Diretti possono immettere solo proposte in acquisto "a prezzo limitato", pari al prezzo fisso di offerta, ovvero "senza limite di prezzo", e non modificabili.

La conclusione delle negoziazioni, nella fase d'asta, avviene attraverso l'abbinamento automatico degli Ordini al Prezzo d'asta pari all'unico prezzo di offerta.

Gli ordini immessi saranno di tipo:

- "Good till cancel", ovvero validi per la giornata di immissione dell'ordine e per quelle successive fino alla chiusura del periodo di offerta o all'eventuale cancellazione.

Hi-Mtf rifiuta automaticamente l'immissione di ordini che:

- presentano prezzi non coerenti con il prezzo di offerta;

- propongono quantità che non siano uguali o multiple dell'importo minimo sottoscrivibile.

Tale rifiuto è comunicato con apposito messaggio.

Al termine dell'asta, se l'ammontare degli ordini in acquisto risulta superiore agli ordini in vendita, è previsto il riparto pro quota, qualora l'Intermediario Incaricato ne abbia fatto richiesta in fase di ammissione. Nel caso in cui non sia stato comunicato il riparto pro quota, verrà seguita la regola standard per cui gli ordini saranno soddisfatti in base alla priorità temporale.

Articolo 79 Orari di negoziazione

L'orario di tale fase è stabilito dalle 8:40 alle 17:30.

Dalle 8:40 alle 9:00 è prevista una fase di pre-negoziazione nella quale l'intermediario Incaricato del collocamento può immettere Ordini in vendita.

L'eventuale immissione di Ordini in acquisto da parte degli Aderenti Diretti nella fase di pre-negoziazione è automaticamente rifiutata.

Nel caso in cui l'Emittente, tramite l'Intermediario Incaricato, abbia comunicato la presenza di un'asta successiva alla fase di negoziazione continua, quest'ultima avverrà alle 17:30.

Gli orari ed i giorni delle fasi di negoziazione continua ed asta, sono specificati dall'Emittente, tramite l'Intermediario Incaricato, all'interno dei documenti di ciascuna offerta e comunicati tramite il sito www.himtf.com.

Hi-Mtf Sim S.p.A. Può stabilire orari di negoziazione difformi da quanto sopra indicato per specifiche giornate di negoziazione dandone comunicazione con ragionevole anticipo.

Articolo 80 Esito del collocamento

L'Intermediario Incaricato, all'atto della presentazione della Domanda di Ammissione degli Strumenti Finanziari così come stabilito dall'articolo 30, ha la facoltà di richiedere l'avvio delle negoziazioni sul mercato secondario alla fine del collocamento. Al termine del periodo di distribuzione, qualora l'esito del collocamento sia positivo e subordinatamente al rispetto dei requisiti e modalità previsti dal presente Regolamento, Hi-Mtf avvierà la negoziazione sul Mercato secondario dandone comunicazione tramite il proprio sito internet.

Hi-Mtf stabilirà la data di avvio delle negoziazioni sul Mercato del titolo che, salvo ove diversamente specificato dall'Intermediario Incaricato, coinciderà con la data di godimento del titolo.

Hi-Mtf deve essere tempestivamente informata da parte dell'Intermediario Incaricato a proposito di ogni fatto o circostanza relativi allo strumento finanziario oggetto del collocamento che potrebbero influenzarne la valutazione in modo significativo e quindi condizionare le negoziazioni sul mercato secondario.

Capitolo 2 INFORMATIVA

Articolo 81 Informazioni al pubblico

Hi-Mtf pubblica sul proprio sito internet:

- le caratteristiche del collocamento di cui all'articolo 76 del presente Regolamento;
- ulteriori eventuali condizioni di distribuzione.

L'informativa di Mercato disponibile sul sito internet www.himtf.com dà la possibilità di visualizzare, oltre alle informazioni di cui all'articolo 102 del presente Regolamento, i seguenti dati dei collocamenti sia in fase di negoziazione continua, sia in fase d'asta:

- fase corrente: negoziazione/asta;
- data fine della fase corrente;
- ammontare emesso;
- data fine collocamento;
- data di regolamento.

Capitolo 3 SERVIZI DI POST TRADING

Articolo 82 Modalità di regolamento

Fatto salvo, quanto stabilito in via generale dagli articoli 104, 105 e 106 del presente Regolamento, il settlement dei contratti eseguiti sul Mercato sarà oggetto di comunicazione sul sito internet www.himtf.com, coerentemente a quanto indicato nelle modalità di collocamento.

TITOLO 8 VIGILANZA SUL MERCATO

Capitolo 1 CONTROLLI ED INTERVENTI

Articolo 83 Condizioni generali

L'attività di vigilanza svolta da Hi-Mtf Sim S.p.A. si sostanzia nel controllo del regolare andamento delle negoziazioni, nella verifica del rispetto del presente Regolamento e nell'adozione degli atti e degli interventi necessari per garantire il buon funzionamento del Mercato OD, avvalendosi della Funzione Monitoraggio e Vigilanza del Mercato di Hi-Mtf Sim S.p.A. in merito a tematiche inerenti vigilanza quotidiana del mercato, ovvero questioni che rivestano carattere di urgenza.

Articolo 84 Controlli ed interventi sulle negoziazioni

Hi-Mtf Sim S.p.A. al fine di assicurare il regolare ed ordinato svolgimento delle negoziazioni, provvede:

- a) a controllare l'andamento dei singoli strumenti finanziari;
- b) a controllare il comportamento tenuto dai partecipanti al Mercato OD e a verificare il rispetto delle regole cui questi sono tenuti in base al presente Regolamento e in base alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili;
- c) a controllare il funzionamento dell'infrastruttura tecnologica, delle procedure e di quanto necessario al fine di garantire il corretto svolgimento delle negoziazioni;
- d) a richiedere ai soggetti partecipanti al Mercato OD le informazioni ritenute necessarie per il corretto svolgimento dei propri compiti di controllo.

All'esito dei controlli sopra evidenziati Hi-Mtf Sim S.p.A. provvede a adottare le misure finalizzate a garantire l'integrità del Mercato, nonché l'ordinario e corretto svolgimento delle negoziazioni.

Hi-Mtf può adottare meccanismi automatici che pongono limiti per ogni partecipante alla capacità di inserimento degli ordini/quote, quali la funzionalità di Throttling (meccanismo della piattaforma tecnologica che pone limite alla capacità di esecuzione del numero di transazioni nell'unità di tempo prestabilita riferibile ai soggetti partecipanti) al fine di garantire il regolare ed equo svolgimento delle negoziazioni sul mercato.

Hi-Mtf Sim S.p.A. darà tempestiva informativa in ordine a qualsivoglia intervento che abbia effetti sull'operatività del mercato, con apposita comunicazione pubblicata sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Articolo 85 Interventi sui parametri, sugli orari e sulle condizioni di negoziazione

Hi-Mtf Sim S.p.A. in considerazione di particolari andamenti del mercato può:

- modificare l'orario delle negoziazioni;
- prolungare la durata della fase di inserimento Ordini;
- modificare le altre condizioni di negoziazione;
- sospendere o riattivare le negoziazioni.

Hi-Mtf Sim S.p.A. può effettuare gli interventi di cui al comma precedente, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) siano superati i limiti di cui agli art. 52, 57 e 71;
- b) si rilevino anomalie in ordine ai prezzi, ai comportamenti dei partecipanti e/o all'andamento del mercato;
- c) si rilevi la necessità di reperire ulteriori informazioni su uno strumento finanziario negoziato, al fine di assicurare un'adeguata trasparenza;

- d) si verifichino eventi politici, economici, sociali o specificamente inerenti al mercato dei capitali, tali da influire in modo rilevante sull'ordinato svolgimento delle negoziazioni;
- e) si verifichino motivi tecnici o altre circostanze che non garantiscano il regolare funzionamento del Mercato OD;
- f) si rilevino situazioni inerenti l'immissione degli ordini da parte dei soggetti partecipanti che possano compromettere il regolare ed equo svolgimento delle negoziazioni.

Hi-Mtf Sim S.p.A. nel valutare l'opportunità di adottare una delle misure di cui al primo comma del presente articolo, tiene conto:

- a) dei volumi negoziati sul Mercato OD,
- b) dei prezzi fatti registrare sul singolo strumento finanziario ovvero delle loro variazioni;
- c) della liquidità dello strumento finanziario e dei volumi scambiati;
- d) del grado di trasparenza dell'informativa resa disponibile dall'emittente;
- e) del rapporto tra gli ordini non eseguiti e operazioni eseguite dai soggetti partecipanti sugli strumenti finanziari quotati sul mercato Hi-Mtf;
- f) delle consistenze degli ordini presenti sia in acquisto sia in vendita.

Al fine di prevenire condizioni di negoziazione anormali e garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni, Hi-Mtf Sim S.p.A. può adottare specifici meccanismi per fronteggiare un'eventuale volatilità del Mercato.

Qualora i contratti conclusi nella giornata di negoziazione, relativamente ad uno strumento finanziario, raggiungano una variazione di prezzo superiore o uguale al doppio del primo limite (di cui all'art. 52) il mercato prevede l'attivazione di un circuit breaker, consistente nella sospensione automatica delle negoziazioni sullo strumento finanziario per il periodo necessario (non inferiore a 30 minuti) alle opportune verifiche, dandone apposita comunicazione sul sito internet di Hi-Mtf SIM S.p.A.

In generale l'attivazione dei meccanismi adottati, che riguardano gli strumenti finanziari o classi di strumenti finanziari negoziati sul segmento Order Driven del Mercato Hi-Mtf, è basata anche sulla valutazione di taluni ulteriori elementi esterni quali gli indici di riferimento azionari ed obbligazionari e la pubblicazione di notizie price sensitive riguardanti l'emittente nonché elementi riferibili al contesto di mercato quali:

- numero di ordini inseriti dagli Operatori Specialisti (relativamente a uno strumento finanziario, la mancanza di entrambe le proposte di negoziazione da parte dell'Operatore Specialista);
- repentino e consistente aumento delle quantità negoziate (in un lasso di tempo significativo e riconducibile a più ordini di diversi Aderenti).

Ulteriori condizioni di stress del mercato sono connesse alla diffusione di notizie sociopolitiche ed economiche che possono comportare l'attivazione dei meccanismi di cui al presente articolo.

In particolare, per gli strumenti finanziari ove sia prevista la presenza dell'Operatore Specialista, al verificarsi delle condizioni di volatilità di cui sopra Hi-Mtf Sim S.p.A. può prevedere che lo stesso non sia tenuto ad osservare gli obblighi di quotazione in termini di quantitativo minimo. In seconda istanza Hi-Mtf Sim S.p.A. può prevedere altresì la sospensione temporanea dalle negoziazioni degli strumenti finanziari o classi di strumenti finanziari oggetto della volatilità di mercato.

Nel caso di strumenti finanziari, ove non sia prevista la presenza dell'Operatore Specialista, Hi-Mtf Sim S.p.A. può prevedere la sospensione temporanea dalle negoziazioni degli strumenti finanziari o classi di strumenti finanziari oggetto della volatilità di mercato.

Al ricorrere delle condizioni di negoziazioni normali, cesseranno le misure attuate per fronteggiare l'eventuale volatilità.

Hi-Mtf Sim S.p.A. dichiara, con apposita comunicazione pubblicata sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.a. (www.himtf.com) il ricorrere delle situazioni di volatilità del mercato di cui sopra con specifica indicazione dell'inizio e della cessazione delle stesse e delle relative misure attuate.

Articolo 86 Gestione degli errori

Hi-Mtf Sim S.p.A. può disporre o effettuare la cancellazione di proposte di negoziazione errate ovvero la cancellazione delle negoziazioni erroneamente concluse sul Mercato OD sul medesimo strumento finanziario a seguito dell'immissione di ordini errati riconducibili alla stessa tipologia di errore.

La cancellazione delle operazioni può avvenire su richiesta concorde e motivata da parte degli operatori qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

Gli Aderenti Diretti/Operatori Specialisti devono essersi accordati preventivamente per la cancellazione delle operazioni concluse;

- la richiesta di cancellazione sia stata presentata ad Hi-Mtf Sim S.p.A. con la massima tempestività tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica governance@himtf.com entro 60 minuti dall'avvenute negoziazione;
- le operazioni oggetto di richiesta siano frutto di un errore materiale evidente;
- la perdita verificata per l'Aderente Diretto sia maggiore di euro 3.000 (tremila/00).

Nel valutare la tempestività della richiesta e l'evidenza dell'errore Hi-Mtf Sim S.p.A. terrà conto di ogni evento occorso nella fase di negoziazione.

L'onere di contattare le controparti in relazione all'applicazione di interventi correttivi spetta di norma all'operatore che ha commesso l'errore. Hi-Mtf può rivelare agli operatori coinvolti l'identità delle controparti qualora queste non siano visibili.

Nel caso in cui i soggetti partecipanti al Mercato OD si accordino per la risoluzione delle negoziazioni, sono tenuti a darne immediata comunicazione a Hi-Mtf Sim S.p.A. che può eventualmente provvedere alla cancellazione.

La decisione di cancellazione o di mancata cancellazione presa da Hi Mtf Sim S.p.A. è cogente e definitiva.

La cancellazione delle negoziazioni concluse è comunicata sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Hi-Mtf Sim S.p.A. applica all'operatore che ha commesso l'errore un corrispettivo proporzionale ai costi sostenuti per la relativa gestione; il corrispettivo non può essere inferiore a euro 500 (cinquecento).

Articolo 87 Gestione delle disfunzioni tecniche

Hi-Mtf Sim S.p.A., al fine di assicurare uguali opportunità di accesso al Mercato OD ed al fine di assicurare trasparenza nelle negoziazioni provvede a verificare l'efficienza della struttura tecnologica attraverso un controllo puntuale e costante.

In particolare, Hi-Mtf Sim S.p.A., provvede:

- a) a verificare la funzionalità della connessione dei soggetti partecipanti al Mercato OD;

- b) a verificare la funzionalità della procedura di diffusione delle informazioni connesse alle attività di negoziazione;
- c) a verificare la funzionalità delle procedure inerenti l'attività di post-trading.

Hi-Mtf Sim S.p.A. dispone gli interventi finalizzati a ripristinare in modo corretto e tempestivo il regolare svolgimento delle negoziazioni.

In caso di accertate disfunzioni tecniche, Hi-Mtf Sim S.p.A. può intervenire sulle negoziazioni al fine di limitare gli effetti della disfunzione ovvero garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e l'integrità del Mercato OD.

In particolare, può disporre la temporanea sospensione delle contrattazioni sul Mercato e/o di un soggetto partecipante valutando, allo stesso tempo, l'opportunità di cancellare eventuali proposte di negoziazione presenti sul Mercato OD.

Hi-Mtf Sim S.p.A. dà tempestiva comunicazione degli interventi adottati mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com)

Capitolo 2 SOSPENSIONE, REVOCA ED ESCLUSIONE DALLE NEGOZIAZIONI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 88 Sospensione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari

Hi-Mtf Sim S.p.A. può sospendere uno strumento finanziario al fine di preservare la regolarità delle negoziazioni sullo strumento stesso o qualora la prosecuzione delle contrattazioni possa arrecare grave pregiudizio agli investitori. A tal fine Hi-Mtf Sim S.p.A. può richiedere, all'Aderente Diretto che ha presentato la Domanda di Ammissione dello Strumento Finanziario, ulteriori informazioni in presenza di fatti e circostanze suscettibili di modificare le condizioni che erano state considerate al momento dell'ammissione e che l'avevano consentita.

Hi-Mtf Sim S.p.A., nell'assumere la decisione di sospendere uno strumento finanziario dalle negoziazioni, procede ad un'analisi della situazione ed in particolare considera:

- a) gli eventi di turbativa riferiti all'emittente;
- b) la dichiarazione dello stato di insolvenza e/o l'avvio di procedure concorsuali nei confronti dell'emittente;
- c) l'eventuale provvedimento di sospensione adottato da società di gestione di altri mercati nei quali lo strumento è stato ammesso alla quotazione;
- d) la trasformazione delle caratteristiche dello strumento finanziario negoziato;
- e) la perdita di uno o più requisiti previsti per l'ammissione dello strumento;
- f) la diffusione o la mancata diffusione di notizie da parte dell'emittente sugli strumenti finanziari ammessi al Mercato (e. g. le cosiddette informazioni "price sensitive");
- g) i comportamenti eventualmente posti in essere dai soggetti partecipanti, non conformi ad un ordinato svolgimento delle negoziazioni sullo strumento finanziario.

Hi-Mtf Sim S.p.A. eseguirà prontamente qualsiasi istruzione della Consob in merito alla sospensione di strumenti finanziari dalla negoziazione.

Hi-Mtf Sim S.p.A. dà tempestiva comunicazione dei provvedimenti di sospensione mediante apposito avviso pubblicato nella Sezione Informativa del Mercato e sul sito internet di Hi-Mtf (www.himtf.com), informando di ciò l'Aderente Diretto proponente lo Strumento Finanziario.

Durante il periodo di sospensione dalle negoziazioni, le proposte di negoziazione immesse dai partecipanti al Mercato OD vengono automaticamente rifiutate.

La sospensione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni non può avere durata superiore a 12 mesi e trascorso detto periodo, qualora non ricorressero le condizioni per la riammissione, Hi-Mtf Sim S.p.A. provvederà all'avvio della procedura di revoca.

Articolo 89 Revoca dalle negoziazioni degli strumenti finanziari

Hi-Mtf Sim S.p.A. dispone la revoca di uno strumento finanziario dalle negoziazioni in caso di prolungata carenza di negoziazioni e/o quando siano divenute definitive le condizioni che ne hanno provocato la sospensione.

Hi-Mtf Sim S.p.A. nell'assumere la decisione di revocare uno strumento dalle contrattazioni considera:

- a) gli eventi di turbativa riferiti all'emittente;
- b) la dichiarazione dello stato di insolvenza e/o l'avvio di procedure concorsuali nei confronti dell'emittente;
- c) l'eventuale provvedimento di revoca adottato da società di gestione di altri mercati nei quali lo strumento finanziario stesso è stato ammesso alla quotazione;
- d) la diffusione o la mancata diffusione di notizie da parte dell'emittente sugli strumenti finanziari ammessi al Mercato (e. g. le cosiddette informazioni "price sensitive");
- e) la perdita di uno o più requisiti previsti per l'ammissione dello strumento.

Hi-Mtf Sim S.p.A. dà tempestiva comunicazione dei provvedimenti di revoca mediante apposito avviso pubblicato nella sul sito internet di Hi-Mtf (www.himtf.com), informando di ciò l'Aderente Diretto proponente lo Strumento Finanziario.

Articolo 90 Esclusione dalle contrattazioni degli strumenti finanziari

Hi-Mtf Sim S.p.A. qualora si verificano sospensioni reiterate o gravi anomalie, può disporre d'ufficio l'esclusione di uno o più strumenti finanziari dalla negoziazione. Ai fini delle valutazioni propedeutiche all'esclusione dalle contrattazioni Hi-Mtf Sim S.p.A. può richiedere all'Aderente Diretto che ha presentato la Domanda di Ammissione dello Strumento Finanziario ulteriori informazioni, in presenza di fatti e circostanze suscettibili di modificare i presupposti che erano stati ritenuti validi al momento dell'ammissione.

Hi-Mtf Sim S.p.A. eseguirà prontamente qualsiasi istruzione della Consob in merito all'esclusione di strumenti finanziari dalla negoziazione.

Hi-Mtf Sim S.p.A. dà tempestiva comunicazione dei provvedimenti di esclusione mediante apposito avviso pubblicato nella sul sito internet di Hi-Mtf (www.himtf.com), informando di ciò l'Aderente Diretto proponente lo Strumento Finanziario.

Capitolo 3 CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 91 Condizioni generali

Hi-Mtf Sim S.p.A. può dare corso alla procedura di cui al presente capitolo al fine di garantire l'integrità del Mercato qualora ritenga che un soggetto partecipante al Mercato OD abbia agito in violazione del Regolamento o di ogni altra disposizione tecnica relativa al mercato stesso.

Articolo 92 Abusi di mercato

Nel caso in cui sussista il sospetto di operazioni poste in essere in violazione della normativa sugli abusi di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) Hi-Mtf Sim S.p.A. provvederà, senza indugio, a dare comunicazione alla Consob.

Formano oggetto delle segnalazioni le operazioni concluse e gli ordini non eseguiti.

Hi-Mtf Sim S.p.A. adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire abusi di mercato ed a identificare le operazioni sospette.

Articolo 93 Conflitto di interessi

Hi-Mtf Sim S.p.A. adotta ogni misura ragionevole per identificare i conflitti d'interessi che potrebbero insorgere con i soggetti partecipanti al Mercato OD o tra i soggetti medesimi, al momento della prestazione del servizio.

Articolo 94 Controlli specifici

Hi-Mtf Sim S.p.A. procede alla verifica dell'operato dei soggetti partecipanti al Mercato OD onde controllare il rispetto delle norme del Regolamento e, in genere, il rispetto delle norme di funzionamento del Mercato. A tal fine può, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- richiedere informazioni o documenti agli operatori riferiti all'attività svolta sul Mercato OD;
- convocare i rappresentanti degli operatori al fine di acquisire chiarimenti in ordine a specifici comportamenti o situazioni.

Il Comitato di Gestione del Mercato, nel caso in cui vengano individuate presunte violazioni, acquisiti i necessari elementi istruttori, avvia la procedura di accertamento delle violazioni prevista al successivo articolo.

In caso di avvio della procedura di accertamento, il Comitato di Gestione del Mercato provvede, in ogni caso, a darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A. e al soggetto interessato.

Articolo 95 Procedura di accertamento delle violazioni

Hi-Mtf Sim S.p.A., acquisiti tutti gli elementi necessari, invia, al soggetto partecipante al Mercato OD e sottoposto a controllo, una comunicazione scritta comprendente:

- la descrizione dell'ipotesi di violazione;
- il termine, non inferiore a 30 giorni entro il quale il soggetto può presentare una memoria scritta e/o richiedere audizione al Comitato di Gestione per un esame congiunto della questione.

Nel caso in cui il soggetto interessato presenti richiesta di un'audizione presso il Comitato di Gestione del Mercato, o qualora Hi-Mtf Sim S.p.A. ritenga tale audizione necessaria, il Comitato di Gestione del Mercato ne fissa la data e la comunica al soggetto interessato. Il soggetto interessato può partecipare all'audizione tramite il suo legale rappresentante, o tramite altra persona da lui delegata, con facoltà di farsi assistere da un legale di fiducia. Nel caso di mancata presentazione all'audizione in assenza di giustificati motivi, Hi-Mtf Sim S.p.A. procede sulla base delle informazioni e degli elementi acquisiti. Al termine dell'audizione, su istanza del soggetto interessato, Hi-Mtf Sim S.p.A. può autorizzare il deposito di una ulteriore memoria entro un termine non superiore a 30 giorni dalla data dell'audizione.

Hi-Mtf Sim S.p.A., sulla base delle informazioni e degli elementi acquisiti, nonché delle considerazioni formulate dal Comitato di Gestione del Mercato assume le proprie determinazioni con decisione motivata nella quale viene indicata l'eventuale proposta di sanzione nei confronti del

soggetto interessato. La decisione di Hi-Mtf Sim S.p.A. deve essere assunta entro 15 giorni dall'audizione, o dal successivo termine previsto per il deposito di un'ulteriore memoria scritta ai sensi del precedente comma, o, nel caso in cui l'audizione non venga chiesta né disposta da Hi-Mtf Sim S.p.A., entro 30 giorni dalla scadenza del termine indicato nel comma 1 del presente articolo.

La decisione di Hi-Mtf Sim S.p.A. viene tempestivamente comunicata al soggetto interessato ed al Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A., ai fini dell'assunzione degli eventuali provvedimenti sanzionatori del caso.

Articolo 96 Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Il Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A., al termine del procedimento di cui all'art. 94 che precede, su proposta del Comitato di Gestione del Mercato, può adottare nei confronti del soggetto interessato uno o più dei provvedimenti qui di seguito specificati, tenuto conto della gravità del fatto e di eventuali altre violazioni commesse nei 24 mesi precedenti la violazione:

- a) richiamo scritto;
- b) sanzione pecuniaria da un minimo di euro 500 ad un massimo di euro 100.000;
- c) sospensione dell'attività su uno strumento, su una tipologia di strumenti finanziari o dal Mercato OD;
- d) revoca del soggetto partecipante.

Nel caso di irrogazione delle sanzioni di cui alle lettere c), d) il provvedimento assunto dal Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A. dovrà indicare la durata della misura sanzionatoria irrogata che, comunque, non potrà eccedere i 6 mesi. Le predette sanzioni sono cumulabili alla sanzione pecuniaria di cui alla lettera b).

Il soggetto interessato può presentare al Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A. una breve memoria contenente le proprie osservazioni alla sanzione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione.

Il Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A., entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, adotta con provvedimento motivato le misure sanzionatorie nei confronti dei soggetti interessati.

Il provvedimento è comunicato tempestivamente al soggetto interessato, al Comitato di Gestione del Mercato e, nel caso in cui le sia stata data comunicazione di avviamento della procedura, alla Consob.

Il provvedimento dovrà indicare:

- a) la motivazione;
- b) l'eventuale pubblicità della sanzione;
- c) la data a decorrere dalla quale la sanzione sarà resa pubblica, qualora il provvedimento lo preveda;
- d) il tempo eventualmente concesso per conformare i suoi processi organizzativi e/o tecnologici qualora le sanzioni siano state comminate per tali ragioni;
- e) l'ammontare della sanzione, nel caso di sanzione pecuniaria.

Il Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A. dispone la pubblicità della sanzione nel caso in cui:

- il soggetto sia recidivo;
- nei casi di cui alle lettere c), d).

Il Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A. da pubblicità, qualora prevista, alle sanzioni irrogate, nei termini previsti nel provvedimento sanzionatorio, mediante apposito avviso pubblicato nella Sezione Informativa del Mercato e sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Articolo 97 Impugnazioni

I provvedimenti sanzionatori disposti dal Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A. possono essere impugnati dai soggetti sanzionati nei 30 giorni successivi alla comunicazione del provvedimento ricorrendo alla procedura arbitrale prevista dal comma successivo.

L'impugnazione non sospende la misura sanzionatoria; tuttavia il Collegio Arbitrale, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione della misura sanzionatoria nelle more della decisione.

Articolo 98 Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente Regolamento, ove non specificatamente escluso, nonché le impugnazioni avverso i provvedimenti adottati da Hi-Mtf Sim S.p.A., verranno risolte da un Collegio Arbitrale che deciderà in via rituale secondo diritto. L'arbitrato avrà luogo a Milano presso la sede di Hi-Mtf Sim S.p.A., ed il procedimento si svolgerà in italiano. Costituisce una condizione necessaria di procedibilità per attivare la procedura arbitrale il preventivo esperimento della procedura avanti al Collegio dei Probiviri di cui all'art. 99.

Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre membri così designati.

La parte che promuove il procedimento, notifica all'altra un atto in cui:

- a) dichiara la propria intenzione di promuovere la procedura arbitrale;
- b) indica l'oggetto della controversia o dell'impugnazione;
- c) designa il proprio arbitro ed invita l'altra parte a designare il proprio arbitro.

La parte alla quale è notificato l'atto di cui al punto precedente designa il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento dell'atto ovvero, in difetto, si applicherà il disposto dell'articolo 810, comma 2, c.p.c.

Il terzo arbitro, che assume funzioni di Presidente, è nominato di comune accordo dai due arbitri nominati; ovvero, in assenza di accordo, verrà designato dal Presidente della Camera di Commercio di Milano.

Articolo 99 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati, quando se ne presenterà la necessità, dal Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A., che elegge tra questi il Presidente. La sede del Collegio è presso la sede di Hi-Mtf Sim S.p.A.

I membri del Collegio dei Probiviri sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata esperienza in materia di mercati finanziari.

La durata dell'incarico è di 3 anni ed è rinnovabile per un massimo di due volte. Qualora un membro del Collegio dei Probiviri cessi dall'incarico prima della scadenza, il Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A. provvede a integrare il Collegio nominando un sostituto che resta in carica fino alla scadenza del Collegio.

Il Collegio dei Probiviri assume le decisioni secondo maggioranza, secondo diritto e nel rispetto del contraddittorio, entro 30 giorni da quando è adito. Le decisioni sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri hanno efficacia vincolante tra le parti e, ove una delle parti instauri un procedimento arbitrale ai sensi del presente Regolamento, non hanno efficacia vincolante

nei confronti degli arbitri, i quali mantengono ogni più ampia facoltà e potere di riesame totale e integrale della controversia, senza alcuna preclusione.

TITOLO 9 SERVIZI STRUMENTALI ALLE NEGOZIAZIONI

Capitolo 1 INFORMATIVA

Articolo 100 Finalità

Hi-Mtf Sim S.p.A. al fine di agevolare qualsivoglia decisione di investimento e disinvestimento assicura la diffusione di tutte le informazioni riguardanti le condizioni di negoziazione e le principali operazioni effettuate sul Mercato OD.

Articolo 101 Informazioni agli Aderenti Diretti ed agli Aderenti Osservatori

Hi-Mtf mette a disposizione, in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, agli Aderenti Diretti le seguenti informazioni:

- a) Book di Negoziazione degli Ordini in fase continua, disaggregato fino a 5 livelli con l'indicazione delle rispettive quantità e i codici identificativi degli Aderenti Diretti forniti solo a questi ultimi;
- b) condizioni di negoziazione (ultimo contratto, volume degli scambi);
- c) situazione degli Ordini e delle negoziazioni concluse degli Aderenti Diretti (fornite solo a questi ultimi);
- d) totale negoziazioni concluse per ciascuno strumento finanziario con l'indicazione dell'ora, della quantità e del prezzo di esecuzione;
- e) il Prezzo teorico d'asta, la quantità teorica scambiata, il book degli ordini in fase di pre-asta, disaggregato fino a 5 livelli.

Entro la medesima giornata di negoziazione, per ciascuno strumento finanziario trattato, vengono pubblicati:

- a) il numero di contratti conclusi;
- b) le quantità e il controvalore complessivamente scambiati;
- c) il Prezzo medio ponderato.

Entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese, per ciascuno strumento finanziario trattato nel corso del mese precedente, vengono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) il numero delle negoziazioni eseguite;
- b) le quantità complessivamente negoziate ed il controvalore scambiato;
- c) il prezzo minimo e il prezzo massimo delle aste eseguite nel mese.

Articolo 102 Informazioni al pubblico

Hi-Mtf Sim S.p.A. fornisce, in tempo reale, per quanto tecnicamente possibile, per ciascuno strumento finanziario le seguenti informazioni:

- a) Book di Negoziazione anonimo per livello di prezzi (fino a 5);
- b) il prezzo, la quantità, la data e l'ora dell'ultimo contratto concluso;
- d) il Prezzo teorico d'asta, in fase di pre-asta;
- e) scheda informativa relativa ad ogni strumento finanziario ammesso alle negoziazioni sul Mercato OD.

Hi-Mtf, all'avvenuta esecuzione delle proposte pubblica, con un ritardo massimo di 15 minuti le seguenti informazioni:

- a) il numero di contratti conclusi;
- b) le quantità e il controvalore complessivamente scambiati;
- c) il prezzo dell'ultimo contratto concluso per ogni strumento finanziario;
- d) il prezzo minimo e il prezzo massimo delle negoziazioni eseguite;
- e) il Prezzo medio ponderato.

Entro il terzo giorno lavorativo di ogni mese, per ciascuno strumento finanziario trattato nel corso del mese precedente, vengono pubblicate le seguenti informazioni:

- a) il numero delle negoziazioni eseguite;
- b) le quantità complessivamente negoziate ed il controvalore scambiato;
- c) il prezzo minimo e il prezzo massimo delle negoziazioni eseguite;
- d) il Prezzo medio ponderato relativo alle negoziazioni eseguite.

Le informazioni di cui al presente articolo saranno rese pubbliche sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Hi-Mtf informa il pubblico e i Partecipanti al mercato delle variazioni intervenute nell'elenco degli Operatori ammessi a negoziare su Hi-Mtf e degli strumenti finanziari negoziati, a seguito di ammissioni, revoche ed esclusioni, tramite le strutture informatiche e/o tramite il proprio sito.

Hi-Mtf rende noto sul proprio sito internet il nominativo degli Operatori Specialisti con i relativi obblighi per ciascun strumento finanziario. Le informazioni di cui al presente articolo saranno rese pubbliche sul sito internet di Hi-Mtf Sim S.p.A. (www.himtf.com).

Hi-Mtf diffonde tramite le strutture informatiche e/o tramite il sito www.himtf.com le informazioni che presentano interesse relativamente al funzionamento del mercato.

Hi-Mtf pubblica sul proprio sito internet i dati sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni, secondo quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) 2017/575.

Articolo 103 Scheda informativa

La Scheda informativa rappresenta uno strumento, a disposizione dell'investitore finalizzato ad assumere scelte d'investimento informate.

La Scheda informativa contiene dati ed informazioni relativi all'emittente e/o allo strumento finanziario ammessi alle negoziazioni sul Mercato.

La compilazione della Scheda informativa avviene secondo le modalità descritte nell'art. 25 e 26 del presente Regolamento.

Capitolo 2 SERVIZI DI POST TRADING

Articolo 104 Condizioni generali

Hi-Mtf Sim S.p.A. assicura il regolamento efficiente delle operazioni concluse sul Mercato secondo le modalità, prescelte dai Soggetti partecipanti, definite nel presente Capitolo agli articoli successivi 105 e 106.

Hi-Mtf Sim S.p.A. fornisce ad ogni soggetto partecipante al Mercato OD un report di dettaglio giornaliero al fine di favorire il controllo sulle operazioni relative ai contratti conclusi sul Mercato.

Hi-Mtf Sim S.p.A. assumerà nei confronti dei soggetti partecipanti al Mercato OD, le sanzioni previste nel presente Regolamento ove riscontri anomalie, riconducibili ai Partecipanti, in merito al corretto ed efficiente regolamento delle operazioni.

I soggetti partecipanti, pertanto, sono tenuti a segnalare ad Hi-Mtf Sim S.p.A. ciascun impedimento idoneo a generare tali anomalie.

Nondimeno i contratti conclusi sul mercato possono essere modificati o cancellati solo da Hi-Mtf Sim S.p.A. prima che il contratto venga immesso nel sistema di liquidazione.

Articolo 105 Disposizioni sui sistemi di riscontro, rettifica, compensazione e liquidazione operate dai soggetti partecipanti

I soggetti partecipanti al Mercato OD secondo le modalità comunicate ad Hi-Mtf Sim S.p.A., curano in autonomia l'invio al sistema di gestione accentrata delle informazioni necessarie per regolare le operazioni concluse sul Mercato stesso.

I termini, le modalità di invio delle informazioni, il trasferimento delle stesse al sistema di Gestione accentrata, nonché il riscontro, la rettifica dei contratti e la successiva liquidazione seguono le disposizioni concordate dai soggetti partecipanti al Mercato OD con i singoli sistemi di gestione accentrata.

Hi-Mtf Sim S.p.A. al fine di supportare i soggetti partecipanti nel regolamento delle operazioni concluse sul Mercato OD, cura l'invio ai soggetti partecipanti al Mercato OD delle informazioni necessarie per regolare i contratti conclusi sul Mercato stesso.

Queste informazioni contengono i seguenti elementi:

- a) Codice Isin dello strumento finanziario
- b) Data e ora di esecuzione dell'operazione
- c) Valuta di esecuzione dell'operazione
- d) Segno dell'operazione (C/V)
- e) Prezzo
- f) Quantità
- g) Controparte
- h) Tipo conto (P/T)
- i) Data di regolamento

Articolo 106 Disposizioni sui sistemi di riscontro, rettifica, compensazione e liquidazione operate da Hi-Mtf Sim S.p.A.

Hi-Mtf Sim S.p.A., assicura il regolamento delle operazioni concluse sul Mercato OD curando, anche direttamente, l'invio al sistema di gestione accentrata delle informazioni necessarie per regolare i contratti, secondo le modalità definite con i soggetti partecipanti al Mercato OD.

I termini e le modalità di invio delle informazioni sono disciplinati da accordi stabiliti con il singolo sistema di gestione accentrata. Hi-Mtf Sim S.p.A. individua le modalità per il trasferimento delle informazioni al sistema di gestione accentrata.

Il riscontro e la rettifica dei contratti, nonché la successiva liquidazione, seguono le disposizioni stabilite dai singoli sistemi di gestione accentrata.

Hi-Mtf Sim S.p.A., al fine di agevolare l'attività di riscontro e rettifica dei contratti conclusi sul mercato, può utilizzare servizi dedicati a specifiche funzioni, purché operanti in accordo con i sistemi di gestione accentrata.

Capitolo 3 REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI

Articolo 107 Registrazione contratti e proposte

Tutti i contratti conclusi sul Mercato OD sono registrati in specifico archivio elettronico con evidenza di almeno i seguenti dati che li identificano:

- numero identificativo del contratto;
- orario di registrazione della proposta;
- orario di esecuzione;
- codice strumento finanziario negoziato;
- quantità eseguita;
- prezzo unitario di esecuzione;
- identificativo dei contraenti (venditore e compratore);

Parimenti vengono registrate le informazioni relative a tutte le proposte di negoziazione (ordini) immesse dai partecipanti al Mercato OD.

TITOLO 10 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 108 Diritto applicabile

Il presente Regolamento, le disposizioni tecniche ed i rapporti con i partecipanti al Mercato OD sono soggetti e disciplinati dal diritto italiano.

TITOLO 11 GLOSSARIO

Accesso Diretto al Mercato

Ai sensi di quanto contenuto nelle “Definizioni” di cui all’art. 4 comma 1 della Direttiva europea 2014/65/UE, è un «accesso diretto al mercato»: un accordo in base al quale un membro di una sede di negoziazione o un suo partecipante o cliente consente a una persona di utilizzare il proprio codice di negoziazione in modo da trasmettere per via elettronica ordini relativi a uno strumento finanziario direttamente alla sede di negoziazione e comprende gli accordi che implicano l’utilizzo da parte della persona dell’infrastruttura del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini.

Accordo di market making

Indica gli accordi di market making che Hi-Mtf Sim S.p.A. è tenuta ad offrire, conformemente al Regolamento Delegato 2017/578 (UE) ai Soggetti Partecipanti che perseguono una strategia di market making conforme all’attività tipica svolta dai market maker del Mercato Hi-Mtf.

Aderente Diretto

Il Soggetto partecipante autorizzato che aderisce al segmento “Order Driven” del Mercato e tramita operazioni (Ordini) per la negoziazione in conto terzi.

Aderente Osservatore

Il Soggetto partecipante autorizzato a ricevere lo stesso flusso d’informazioni dell’Aderente Diretto senza poter tramitare operazioni (Ordini) per la negoziazione in conto terzi.

Amministratore Delegato

L’Amministratore Delegato di Hi-Mtf Sim S.p.A.

Ammissione di un nuovo soggetto

Indica l’ammissione di un nuovo soggetto sul segmento “Order Driven” del Mercato.

Ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari

Indica l’ammissione di uno strumento finanziario alla negoziazione sul segmento “Order Driven” del Mercato.

Asta a chiamata

Fase che prevede la conclusione delle negoziazioni attraverso l’abbinamento automatico degli Ordini al Prezzo teorico d’asta.

Azione

Strumento finanziario rappresentativo di una frazione del capitale sociale di una impresa.

Book o Book di negoziazione

Costituisce l’insieme delle proposte di negoziazione presenti sul mercato e relative ad uno strumento finanziario, con indicazione delle loro caratteristiche.

Calendario di negoziazione

L’insieme dei giorni in cui sono ammesse le negoziazioni sul segmento “Order Driven” del Mercato.

Calendario di liquidazione

L’insieme dei giorni in cui è possibile regolare le operazioni concluse sul segmento “Order Driven” del Mercato.

Capitalizzazione di borsa

Rappresenta il prodotto tra il numero di azioni in circolazione e il loro Prezzo di riferimento.

Certificates

Lo strumento finanziario, diverso dai Covered warrant, che replica l'andamento di un'attività sottostante.

Circostanze eccezionali

Indicano i casi disciplinati all'articolo 84 del presente Regolamento e previste all'art. 4 del Regolamento Delegato n. 578/2017/UE.

Comitato di Gestione del Mercato

Organo societario di Hi-Mtf Sim S.p.A.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Hi-Mtf Sim S.p.A.

Consob

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

Covered warrant

Lo strumento finanziario, diverso dal warrant, che conferisce la facoltà di acquistare (call) o di vendere (put), alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici (attività sottostante) ad un prezzo prestabilito o, nel caso di contratti per i quali è prevista una liquidazione monetaria, di incassare una somma di denaro determinata come differenza tra il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio, o come differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione dell'attività sottostante.

CSD (Central Securities Depository)

Indica la persona giuridica autorizzata ad operare un sistema di regolamento titoli, ai sensi del Regolamento 2014/909 (UE)

Funzione Compliance

La Funzione di Hi-Mtf Sim S.p.A. preposta a verificare il rispetto delle leggi e dei regolamenti, nonché il rispetto e la corretta applicazione delle procedure interne.

Funzione Risk Management

La Funzione di Hi-Mtf Sim S.p.A. collabora alla definizione del sistema di gestione dei rischi, presiede al funzionamento del sistema di gestione dei rischi e verifica il rispetto da parte dell'intermediario e dei soggetti rilevanti nonché verifica l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel sistema di gestione dei rischi.

Funzione Listing

La Funzione di Hi-Mtf Sim S.p.A. ha il compito di verificare i requisiti di ammissibilità degli strumenti finanziari, nell'ambito delle attività propedeutiche alla quotazione; identifica altresì titoli ad elevato potenziale di scambi, segnalandoli al Comitato di Gestione.

Funzione Monitoraggio e Vigilanza del Mercato

La Funzione di Hi-Mtf Sim S.p.A. ha il compito di garantire l'applicazione e l'osservanza di quanto disposto da Hi-Mtf Sim. Svolge in tale contesto tutte le attività connesse e funzionali a garantire il regolare ed efficiente funzionamento del segmento "Order Driven" del Mercato.

Funzione Operations

La Funzione di Hi-Mtf Sim S.p.A. responsabile delle attività di Information Technology, organizzazione ed amministrazione di Hi-Mtf, ed è altresì responsabile della predisposizione e aggiornamento delle Procedure Interne in conformità alla normativa vigente.

Giorno di mercato aperto

Indica un giorno in cui il segmento "Order Driven" del Mercato è aperto.

Hi-Mtf Sim S.p.A. (Hi-Mtf Sim)

La Società che organizza e gestisce il Sistema Multilaterale di Negoziazione denominato Hi-Mtf.

Intermediario Incaricato

Il soggetto partecipante, Aderente Diretto al Mercato, abilitato ad immettere proposte in vendita al prezzo fisso d'offerta sia in fase di negoziazione continua, sia in fase di asta.

Limiti di inserimento ordini

Limite massimo di variazione del prezzo di inserimento degli Ordini rispetto al Prezzo di riferimento.

Limiti di validazione del Prezzo teorico d'asta

Limite massimo di variazione del Prezzo teorico d'asta rispetto al Prezzo di riferimento.

Lotto di negoziazione

La quantità minima negoziabile sul segmento "Order Driven" del Mercato per ogni strumento finanziario.

Mercato Hi-Mtf

Il Sistema di Scambi Multilaterale gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A.

Mercato Regolamentato

Un mercato regolamentato come definito dalla normativa comunitaria e nazionale di riferimento.

Negoziazione algoritmica

Ai sensi di quanto contenuto nelle "Definizioni" di cui all'art. 4 comma 1 della Direttiva europea 2014/65/UE è una negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio se avviare l'ordine, i tempi, il prezzo o la quantità dell'ordine o come gestire l'ordine dopo la sua presentazione, con intervento umano minimo o nullo e non comprende i sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o più sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di trading, per confermare ordini o per eseguire il trattamento post-negoziazione delle operazioni eseguite

Negoziazione algoritmica ad alta frequenza

Ai sensi di quanto contenuto nelle "Definizioni" di cui all'art. 4 comma 1 della Direttiva europea 2014/65/UE è una tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da:

- a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine: co-ubicazione, hosting di prossimità o accesso elettronico diretto a velocità elevata;
- b) determinazione da parte del sistema dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell'ordine senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e
- c) elevato traffico infragiornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni.

Negoziazione continua

Modalità di negoziazione in cui la conclusione dei contratti avviene, per le quantità disponibili, mediante abbinamento automatico degli Ordini presenti sul Mercato aventi segno contrario.

Obbligazione convertibile

Un'obbligazione che attribuisce al possessore il diritto di convertirlo, nei termini e con le modalità prefissate, in azioni della società emittente o di altre società, secondo un rapporto prefissato.

Obbligazione e altro titolo di debito

Lo strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell'emittente che garantisce il valore nominale a scadenza.

Obbligazione strutturata

Indica un'obbligazione contraddistinta da un processo innovativo di determinazione delle cedole e/o del rimborso del capitale e caratterizzata dalla presenza nella struttura di elementi riconducibili all'assunzione di posizioni in strumenti finanziari derivati.

Obbligazione Subordinata

Lo strumento finanziario rappresentativo del capitale di debito dell'emittente in cui il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale dipendono dalla preliminare soddisfazione dei creditori non subordinati.

Offering Circular

Prospetto informativo redatto secondo i principi internazionali per la distribuzione di titoli all'estero.

OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio)

I fondi comuni di investimento, le SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e gli ETF (Exchange Traded Funds) e gli omologhi organismi di diritto estero.

Operatore Specialista

Soggetti partecipanti al Mercato che si impegnano, per ciascuno degli strumenti finanziari sui quali intervengono, ad esporre continuativamente sul Mercato Ordini.

Orari e fasi di Mercato

Indica quelli adottati dal segmento "Order Driven" del Mercato

Ordine

La proposta di negoziazione immessa nel segmento "Order Driven" del Mercato da un Aderente Diretto, contenente tutti i dati necessari per la negoziazione e la visualizzazione sul book di negoziazione.

Periodo di controllo

Il Periodo di controllo segue il Periodo di riferimento nel caso in cui alla fine di quest'ultimo non sia stata raggiunta la Soglia di liquidità. Il Periodo di controllo ha durata di 6 mesi ed all'interno dello stesso si misura la consistenza degli scambi al fine della determinazione del Prezzo di riferimento.

Periodi intermedi di controllo

Il Periodo di controllo è suddiviso in Periodi intermedi di controllo della durata di 2 mesi ciascuno, all'interno dei quali si misura la consistenza degli scambi al fine di determinare un eventuale allargamento dei Limiti di inserimento degli ordini e validazione del Prezzo teorico d'asta così da facilitare l'incontro tra domanda e offerta.

Periodo di osservazione

Il Periodo di osservazione è un arco temporale di 12 mesi all'interno del quale si misura la consistenza degli scambi al fine della determinazione del Prezzo di riferimento.

Periodi intermedi di osservazione

Il Periodo di osservazione è suddiviso in sei Periodi intermedi di osservazione della durata di 2 mesi ciascuno, all'interno dei quali si misura la consistenza degli scambi al fine di determinare un eventuale allargamento dei Limiti di inserimento degli ordini e Validazione del Prezzo teorico d'asta così da facilitare l'incontro tra domanda e offerta.

Post-Trading

L'insieme delle attività che avvengono successivamente al perfezionamento dei contratti sul segmento "Order Driven" del Mercato.

Prezzo d'asta

Il Prezzo d'asta di uno strumento finanziario è il prezzo al quale vengono conclusi i contratti nella fase d'asta della giornata di negoziazione.

Prezzo di riferimento

Il Prezzo di riferimento è definito come il prezzo sul quale sono applicati i Limiti di inserimento degli ordini e validazione del Prezzo teorico d'asta.

Prezzo di avvio delle negoziazioni

Hi-Mtf chiederà all'Aderente Diretto, in fase di avvio delle negoziazioni il Prezzo di avvio delle negoziazioni dello Strumento Finanziario, la cui significatività dovrà risultare dalla documentazione ufficiale recente, e comunque redatto non oltre i 6 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni.

Prezzo medio ponderato

Il Prezzo medio ponderato di uno strumento finanziario è pari alla media ponderata dei contratti conclusi nel corso della giornata, sia nella fase di "negoziazione continua" che nella "fase d'asta". Qualora nel corso della giornata non si siano concluse negoziazioni su un determinato strumento finanziario, il relativo Prezzo medio ponderato è pari al Prezzo medio ponderato dell'ultima giornata in cui si sono concluse negoziazioni.

Prezzo riferimento continua

Il Prezzo riferimento continua di uno strumento finanziario è pari alla media ponderata dei contratti conclusi nel corso della giornata, durante la sola fase di "negoziazione continua".

Prezzo teorico d'asta

Il Prezzo teorico d'asta è il prezzo al quale è negoziabile il maggior quantitativo di strumenti finanziari.

Priorità temporale

Il principio mediante il quale, a parità di condizioni di prezzo, viene eseguita la proposta di negoziazione immessa per prima sul book di negoziazione.

Proposta limitata o proposta con limite di prezzo

Una proposta di negoziazione immessa sul segmento "Order Driven" del Mercato, con l'indicazione del prezzo massimo al quale può essere eseguita, se trattasi di proposta in acquisto ovvero del prezzo minimo al quale può essere eseguita, se trattasi di proposta in vendita.

Scheda informativa

Il documento che sintetizza le principali caratteristiche degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sul segmento "Order Driven" del Mercato.

Sistema di Gestione Accentrata

Indica un sistema, od un complesso di sistemi connessi, per la gestione accentrata di strumenti finanziari, quali le società per azioni autorizzate ad esercitare tale attività ai sensi della parte III, titolo II del Testo Unico della Finanza o sistemi esteri sottoposti ad equivalente vigilanza.

Soggetti partecipanti

Indica la generica categoria dei soggetti partecipanti al segmento "Order Driven" del Mercato, cioè gli Aderenti Diretti. Detti soggetti, sottoposti a vigilanza prudenziale, per propria natura, sono riconosciuti come Controparte Qualificata.

Situazione di volatilità del mercato

Indica la situazione di mercato nella quale Hi-Mtf Sim S.p.A. prevede la riduzione degli obblighi in capo ai Market Maker.

Soglia di riferimento

Rappresenta un controvalore di scambi misurato in modo cumulato all'interno dell'intero Periodo di osservazione.

Soglia minima di periodo

Rappresenta un controvalore di scambi minimo, misurato in modo indipendente all'interno di ciascun Periodo intermedio di osservazione.

Soglia minima cumulata

È data dalla somma delle soglie minime di periodo a partire dall'inizio del Periodo di Osservazione.

Soglia di liquidità

Rappresenta un controvalore di scambi minimo misurato in modo cumulato alla fine dell'intero Periodo di osservazione. È definita come la somma delle 6 soglie minime di periodo stabilite per ciascun Periodo intermedio di osservazione.

Sponsored Access

Meccanismo mediante il quale un'impresa di investimento che sia membro/partecipante o utente di una piattaforma di negoziazione consente ai clienti specifici la trasmissione elettronica e diretta degli ordini a una piattaforma specificata con l'identificativo di negoziazione dell'impresa di investimento, senza che gli ordini transitino attraverso i sistemi di negoziazione elettronica dell'impresa di investimento.

Spread

Il differenziale di prezzo, espresso in misura percentuale, tra proposte di negoziazione in vendita e proposte di negoziazione in acquisto.

Strumento Finanziario (o strumento)

Uno strumento finanziario, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Testo Unico della Finanza, negoziato sul segmento "Order Driven" del Mercato.

Testo Unico della Finanza (o T.U.F.)

Il D.lgs. n. 58 del 24/02/1998 e sue successive modifiche e integrazioni.

Throttling

Funzionalità della piattaforma tecnologica del mercato FTX che limita la frequenza di trasmissione delle transazioni dai soggetti partecipanti verso il mercato.

Tick di negoziazione

Indica, per ogni categoria di strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sul segmento "Order Driven" del Mercato, il valore minimo di scostamento dei prezzi delle proposte di negoziazione.

Titoli di debito rivenienti da cartolarizzazioni

Uno strumento finanziario emesso a fronte di operazioni di cartolarizzazione che prevede l'impiego di crediti, sia presenti sia futuri, e di altre attività destinate al soddisfacimento dei diritti incorporati nello strumento finanziario emesso ed eventualmente alla copertura dei costi dell'operazione di cartolarizzazione.

Unità di Middle Office

L'Unità di Middle Office compie analisi ex-post e di supporto ai controlli di primo livello sull'attività degli Operatori Specialisti al fine di vigilare sul rispetto degli obblighi discendenti dal presente Regolamento e dalla normativa applicabile, e di individuare comportamenti scorretti sulle operazioni sospette che possono configurare abusi di mercato.

Warrant

Uno strumento finanziario che conferisce la facoltà di acquistare o di sottoscrivere, alla o entro la data di scadenza, un certo quantitativo di azioni.

TITOLO 11

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' CON RIFERIMENTO AD AZIONI E ALTRI TITOLI DI CAPITALE DI RISCHIO

La sottoscritta [*], con sede in [*], iscritta al Registro delle imprese di [*] al numero [*], C. F. [*], in persona di [*] (la “**Società**”)

VISTI

- il Regolamento del segmento Order Driven del mercato approvato dal Consiglio di amministrazione di Hi-Mtf Sim spa in data 31 marzo 2008 e sue successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento**”);
- l'art. 66 del Regolamento che disciplina, tra l'altro, la determinazione del Prezzo di avvio delle negoziazioni, con riguardo alle negoziazioni da svolgersi sul Mercato OD Segmento azionario;
- la richiesta, avanzata dall'Aderente Diretto e volta ad ottenere l'ammissione degli strumenti finanziari della Società alle negoziazioni sul Mercato OD Segmento azionario

TUTTO CIO' CONSIDERATO

Con la presente dichiara e garantisce quanto segue:

1. Il Prezzo di avvio delle negoziazioni dei propri strumenti finanziari da negoziare sul Mercato OD Segmento azionario è stato determinato sulla base di informazioni e documentazione societaria recente, e comunque di data non anteriore a 6 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni.
2. L'organo con funzioni di supervisione strategica della Società ha stabilito il Prezzo di riferimento avendo vagliato e considerato tutte le informazioni a tal fine disponibili, con il parere favorevole dell'organo con funzioni di controllo.
3. Il Prezzo di avvio delle negoziazioni è confermato dalle valutazioni di un terzo esperto indipendente (il “**Valutatore**”). Il Valutatore, nominato dall'organo con funzioni di supervisione strategica, è indipendente dalla Società, dal suo Gruppo di appartenenza, dai relativi componenti gli organi di amministrazione e controllo, soci di riferimento nonché dirigenti, dipendenti e collaboratori in genere.
4. L'organo con funzioni di supervisione strategica della Società ha vagliato i requisiti del Valutatore, e ne ha confermato l'indipendenza e la professionalità, come risulta dal relativo verbale, analiticamente motivato.
5. Sono state messe a disposizione dell'Aderente Diretto tutte le informazioni per appurare la correttezza e la trasparenza del processo di determinazione del Prezzo di avvio delle negoziazioni.
6. Sono stati opportunamente vagliati dalla Società, e comunicati a Hi-Mtf per il tramite dell'Aderente Diretto, tutti gli eventuali conflitti di interessi che possano assumere rilievo con riguardo all'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari sul Mercato OD Segmento azionario, in modo tale da consentire a Hi-Mtf di assumere le dovute determinazioni al fine di evitare che i conflitti possano incidere sulla trasparenza delle negoziazioni e sulla tutela del Mercato e dei relativi partecipanti.

Sulla base di quanto precede, la Società:

- (i) conferma la correttezza e la trasparenza del processo di determinazione del Prezzo di riferimento;

(ii) conferma e garantisce la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e garanzie di cui ai precedenti punti da 1. a 5;

(iii) conferma di aver messo a disposizione dell'Aderente Diretto tutte le informazioni per appurare la correttezza e la trasparenza del processo di determinazione del Prezzo di avvio delle negoziazioni (cfr. supra, par. 5), come confermato dal medesimo Aderente Diretto con apposita dichiarazione che viene qui allegata;

(iv) assume piena responsabilità per tutto quanto precede nei confronti dell'Aderente Diretto, di tutti i partecipanti al mercato, di Hi-Mtf Sim spa e dei terzi in genere.

[*]

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' CON RIFERIMENTO AD OBBLIGAZIONI SUBORDINATE

La sottoscritta [*], con sede in [*], iscritta al Registro delle imprese di [*] al numero [*], C. F. [*], in persona di [*] (la “**Società**”)

VISTI

- il Regolamento del segmento Order Driven del mercato approvato dal Consiglio di amministrazione di Hi-Mtf Sim spa in data 31 marzo 2008 e sue successive modifiche e integrazioni (il “**Regolamento**”);
- l'art. 47 del Regolamento che disciplina, tra l'altro, la determinazione del Prezzo di avvio delle negoziazioni, con riguardo alle negoziazioni da svolgersi sul Mercato OD Segmento obbligazionario;
- la richiesta, avanzata dall'Aderente Diretto e volta ad ottenere l'ammissione degli strumenti finanziari della Società alle negoziazioni sul Mercato OD Segmento obbligazionario.

TUTTO CIO' CONSIDERATO

Con la presente dichiara e garantisce quanto segue:

1. Il Prezzo di avvio delle negoziazioni dei propri strumenti finanziari da negoziare sul Mercato OD Segmento obbligazionario è stato determinato sulla base di informazioni e documentazione societaria recente, e comunque di data non anteriore a 6 mesi dalla data di inizio delle negoziazioni.
2. L'organo con funzioni di supervisione strategica o l'organo con funzioni di gestione della Società ha stabilito il Prezzo di riferimento avendo vagliato e considerato tutte le informazioni a tal fine disponibili.
3. Lo spread rispetto al tasso risk free coerente con la durata dello strumento implicito nel prezzo di avvio delle negoziazioni risulta chiaramente dalla documentazione fornita, così come i criteri che hanno portato alla sua determinazione nonché il rating dell'emissione, se assegnato.
4. È / Non è stata fornita una tabella comparativa di raffronto di detto spread con quello di strumenti subordinati analoghi emessi da emittenti comparabile come settore e fondamentali.
5. Sono state messe a disposizione dell'Aderente Diretto tutte le informazioni per appurare la correttezza e la trasparenza del processo di determinazione del Prezzo di avvio delle negoziazioni.
6. Sono stati opportunamente vagliati dalla Società, e comunicati a Hi-Mtf per il tramite dell'Aderente Diretto, tutti gli eventuali conflitti di interessi che possano assumere rilievo con riguardo all'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari sul Mercato OD Segmento obbligazionario,, in modo tale da consentire a Hi-Mtf di assumere le dovute determinazioni al fine di evitare che i conflitti possano incidere sulla trasparenza delle negoziazioni e sulla tutela del Mercato e dei relativi partecipanti.

Sulla base di quanto precede, la Società:

- (i) conferma la correttezza e la trasparenza del processo di determinazione del Prezzo di riferimento;
- (ii) conferma e garantisce la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e garanzie di cui ai precedenti punti da 1. a 5;
- (iii) conferma di aver messo a disposizione dell'Aderente Diretto tutte le informazioni per appurare la correttezza e la trasparenza del processo di determinazione del Prezzo di avvio delle negoziazioni

(cfr. supra, par. 5), come confermato dal medesimo Aderente Diretto con apposita dichiarazione che viene qui allegata;

(iv) assume piena responsabilità per tutto quanto precede nei confronti dell'Aderente Diretto, di tutti i partecipanti al mercato, di Hi-Mtf Sim spa e dei terzi in genere.

[*]

ALLEGATO C

[*]

Spett.le

Hi-Mtf Sim spa

Piazza Sant'Agostino n. 6

20123 MILANO

e

p.c.

[*]

OGGETTO: ammissione alle negoziazioni sul Mercato OD – Segmento Azionario degli strumenti finanziari Azioni ed altri capitali di rischio di [*]

La sottoscritta [*], con sede in [*], iscritta al Registro delle imprese di [*] al numero [*], C. F. [*], in persona di [*], quale Aderente Diretto al Mercato OD-Segmento Azionario, in riferimento a quanto in oggetto, con la presente

CONFERMA

Che l'Emittente ha messo a disposizione dell'Aderente Diretto tutte le informazioni per appurare la correttezza e la trasparenza del processo di determinazione del Prezzo di avvio delle negoziazioni dei propri strumenti finanziari sul Mercato OD – Segmento Azionario gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A., così come previsto dall'art. 31 del presente Regolamento, nonché atte ad accertare i requisiti del Valutatore.

Con osservanza

[*]

ALLEGATO D

[*]

Spett.le

Hi-Mtf Sim spa

Piazza Sant'Agostino n. 6

20123 MILANO

e

p.c.

[*]

OGGETTO: ammissione alle negoziazioni sul Mercato OD – Segmento Obbligazionario degli strumenti finanziari Obbligazioni Subordinate di [*]

La sottoscritta [*], con sede in [*], iscritta al Registro delle imprese di [*] al numero [*], C. F. [*], in persona di [*], quale Aderente Diretto al Mercato OD-Segmento Obbligazionario, in riferimento a quanto in oggetto, con la presente

CONFERMA

Che l'Emittente ha messo a disposizione dell'Aderente Diretto tutte le informazioni per appurare la correttezza e la trasparenza del processo di determinazione del Prezzo di avvio delle negoziazioni dei propri strumenti finanziari sul Mercato OD – Segmento Obbligazionario gestito da Hi-Mtf Sim S.p.A. così come previsto dall'art. 31 del presente Regolamento.

Con osservanza

[*]